



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 111
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 dicembre 2018

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	32
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	44

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	90
---	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 dicembre 2018

Plenaria

58^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 5 e 5-bis)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021
(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 9 ordini del giorno (pubblicati in allegato), che sono dati per illustrati.

Il presidente OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, si rimette su tali ordini del giorno all'orientamento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FERRARESI accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/1/2.

Il sottosegretario FERRARESI non accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/2/2.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) insiste perché sia messo ai voti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) rende dichiarazione di voto favorevole.

Presente il numero legale per deliberare, l'ordine del giorno G/981 sez I/2/2, messo ai voti, è respinto.

Il sottosegretario FERRARESI invita alla riformulazione dell'ordine del giorno G/981 sez I/3/2.

La senatrice VALENTE (*PD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2.

Il sottosegretario FERRARESI accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/3/2 (testo 2).

Il sottosegretario FERRARESI invita alla riformulazione dell'ordine del giorno G/981 sez I/4/2.

Il senatore CUCCA (*PD*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2.

Il sottosegretario FERRARESI accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/4/2 (testo 2) come raccomandazione.

Il sottosegretario FERRARESI invita alla riformulazione dell'ordine del giorno G/981 sez I/5/2.

Il senatore CUCCA (*PD*) riformula l'ordine del giorno in un testo 2.

Il sottosegretario FERRARESI accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/5/2 (testo 2).

Il sottosegretario FERRARESI invita alla riformulazione dell'ordine giorno G/981 sez I/6/2.

Il senatore CUCCA (*PD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2.

Il sottosegretario FERRARESI accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/6/2 (testo 2).

Il sottosegretario FERRARESI invita alla riformulazione dell'ordine del giorno G/981 sez I/7/2.

Il senatore CUCCA (*PD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2.

Il sottosegretario FERRARESI accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/7/2 (testo 2).

Il sottosegretario FERRARESI non accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/8/2.

La senatrice VALENTE (PD) insiste per la votazione.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) rende dichiarazione di voto favorevole.

Il senatore BALBONI (Fdi) preannuncia la propria astensione.

L'ordine del giorno G/981 sez I/8/2, messo ai voti, è respinto.

Il sottosegretario FERRARESI non accoglie l'ordine del giorno G/981 sez I/9/2.

Evidenzia come l'intenzione del Governo sia quella di riconoscere ai tirocinanti un punteggio aggiuntivo nel corso delle procedure di concorso pubblico che verranno indette prossimamente piuttosto che prorogare di un altro anno il sistema del tirocinio, in un'ottica di tutela dei tirocinanti medesimi.

Il senatore CUCCA (PD) insiste perché si proceda alla votazione.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) rende dichiarazione di voto favorevole, rilevando come si tratti di una problematica delicata e annosa.

Il senatore BALBONI (Fdi) preannuncia la propria astensione.

L'ordine del giorno G/981 sez I/9/2, messo ai voti, è respinto.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE illustra uno schema di rapporto favorevole (pubblicato in allegato).

Il senatore CUCCA (PD) illustra uno schema di rapporto contrario alternativo (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario FERRARESI valuta positivamente lo schema di rapporto favorevole del relatore e negativamente lo schema di rapporto dei senatori Cucca ed altri.

Si procede alla votazione.

I senatori BALBONI (Fdi), CUCCA (PD) e CALIENDO (FI-BP) rendono dichiarazione di voto contraria.

Lo schema di rapporto favorevole del Presidente-relatore, messo ai voti, è approvato.

Pertanto non è posto in votazione lo schema di rapporto presentato dai senatori CUCCA ed altri che sarà trasmesso alla 5^a Commissione come rapporto di minoranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2019
E PER IL TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVA NOTA DI
VARIAZIONI (DISEGNO DI LEGGE NN. 981 E 981-bis –
TABELLE 5 E 5-bis)**

La Commissione giustizia, esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 5 e 5-bis,

– considerata la predisposizione di rilevanti misure volte ad incrementare gli organici, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, del personale amministrativo non dirigenziale del ministero della giustizia;

- valutata favorevolmente la previsione di misure volte ad incrementare gli organici dei dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale per assicurare il funzionamento degli stessi istituti;

– considerata altresì l'attenzione dedicata alla funzionalità del sistema giustizia attraverso l'implementazione di misure volte ad incrementare gli organici dell'Avvocatura Generale dello Stato, attraverso l'assunzione di dirigenti, personale non dirigenziale, avvocati e procuratori dello Stato;

– valutata positivamente la previsione di assunzione, in aggiunta alle facoltà assunzionali contemplate dalla normativa vigente, nel 2019 dei magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 nonché la previsione dell'aumento dell'organico della magistratura ordinaria di 600 unità;

– considerata altresì favorevolmente l'adozione di misure urgenti destinate alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili;

– rilevata l'importanza della necessità di un intervento volto a sburocratizzare e semplificare la notificazione postale degli atti giudiziari;

tutto ciò premesso

formula un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
CUCCA, MONICA CIRINNÀ E VALERIA VALENTE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2019
E PER IL TRIENNIO 2019-2021 (DISEGNO DI LEGGE
N. 981 E 981-bis – TABELLE 5 E 5-bis)**

La 2^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981);

premessi che:

la manovra di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita. L'Istat prefigura una minore crescita sia nel 2018 sia nel 2019 rispetto al quadro programmatico del Governo. L'Ocse a sua volta ha tagliato le stime di crescita all'1 per cento nel 2018 e allo 0,9 per cento nel 2019 e nel 2020;

l'arresto della crescita nazionale avviene dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi sia sul fronte dei conti pubblici sia per quanto riguarda la crescita economica e il mercato del lavoro. Le misure introdotte nella manovra di bilancio costituiscono, pertanto, un pericoloso passo indietro rispetto alle scelte adottate nella precedente legislatura;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo e se indeboliscono la credibilità del Paese sui mercati finanziari;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile. La manovra di bilancio si fonda su interventi finanziati

in deficit, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, nelle misure ritenute più qualificanti del programma di Governo, non sono neanche definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi. Nel contempo, gli interventi messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iper-ammortamento e del credito di imposta per la ricerca

un'espansione di bilancio come quella delineata nel disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile 2018 è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 secondo le stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

destano grave preoccupazione anche le osservazioni fortemente critiche emerse durante l'audizione del Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, lo scorso 12 novembre, presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, che hanno messo in evidenza non solo i punti in cui la manovra presenta varie criticità sulla base di previsioni poco credibili, e anche l'esistenza di seri profili di costituzionalità;

non si può non rammentare infatti che lo stesso Presidente della Repubblica ha accompagnato il comunicato con il quale ricordava di aver autorizzato il Governo ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, alla presentazione del disegno di legge di bilancio in esame con una lettera con la quale sollecitava il Governo stesso ad un preciso rispetto degli articoli 81, 97 e 117 della Costituzione e delle valutazioni

dell'Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, nonché invitava il Governo a sviluppare – anche nel corso dell'esame parlamentare – il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee;

l'Italia soffre un isolamento senza precedenti in Europa e la Commissione UE, dopo aver più volte segnalato al Governo italiano la pericolosità della manovra di bilancio, in data 21 novembre 2018 ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di bilancio italiano, ritenendo che l'Italia violi la regola di riduzione del debito;

il 21 novembre la Commissione ha definito le priorità economiche e sociali dell'UE per il 2019, presentando i pareri sui documenti programmatici di bilancio e confermando l'esistenza di un'inosservanza particolarmente grave del patto di stabilità e crescita nel caso dell'Italia ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

il 29 novembre il Comitato economico e finanziario del Consiglio europeo, organismo composto di alti funzionari dei ministeri dell'Economia dei Paesi membri e delle loro banche centrali, della Banca centrale europea e della Commissione, si è espresso a favore della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

entro il 19 dicembre la Commissione europea, durante l'ultima riunione dell'anno del Collegio dei commissari, attende le correzioni richieste alla manovra che il Governo è tenuto a fornire per evitare l'approvazione della raccomandazione all'Italia che darebbe l'avvio alla procedura di infrazione;

sui contenuti della manovra di bilancio, complessivamente intesa, la Commissione europea ha evidenziato che: la riforma del sistema pensionistico, che aumenta il peso delle pensioni di vecchiaia sulla spesa pubblica, mette a rischio la sostenibilità a lungo termine della finanza pubblica; alcune delle misure di pace fiscale potrebbero creare incentivi a favore dell'evasione fiscale; le misure che incrementano il prelievo fiscale sulle banche potrebbero produrre effetti negativi sull'offerta di credito, soprattutto se sommate all'impatto dell'aumento dello spread sui rendimenti dei titoli pubblici;

l'incertezza su come gestire l'equilibrio di bilancio e sulla credibilità dell'impegno dell'Italia a riprendere con decisione la strada che porta alla diminuzione del debito, e il conflitto con gli organi dell'Unione europea sul rispetto delle regole comuni, hanno contribuito ad innalzare i tassi di interesse che il Paese paga sul proprio debito. Come sottolineato dalla Banca d'Italia questo aumento è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in più negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad aprile; costerebbe oltre 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020, se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati;

le correzioni richieste alla manovra che il Governo è tenuto a fornire per evitare l'approvazione della raccomandazione all'Italia che darebbe l'avvio alla procedura di infrazione devono essere formulate entro il 19 dicembre in modo da consentire alla Commissione europea, durante

l'ultima riunione dell'anno del Collegio dei commissari, di adottare le proprie decisioni;

non si comprendono le ragioni di fondo che hanno finora impedito al Governo di trovare un accordo in sede europea per evitare l'avvio delle procedure d'infrazione previste dai Trattati europei e le conseguenze negative per il bilancio pubblico, i cittadini e le imprese;

ritenuto, pertanto, essenziale modificare l'impianto della manovra di bilancio al fine di migliorarne la sostenibilità finanziaria e l'efficacia della stessa ai fini dello sviluppo economico del Paese e della tutela del risparmio degli italiani;

considerato che:

rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;

inoltre, ricade sempre sul bilancio complessivo del comparto giustizia, con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia, l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia, quali ad esempio la Giustizia tributaria, per la quale vengono stanziati 198,0 milioni di euro in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2017 - 224,8 milioni di euro. Un taglio così significativo alla giustizia tributaria si inserisce in modo abbastanza palese, nel disdicevole solco tracciato da questo Governo della politica dei condoni fiscali e nel sostanziale abbandono della lotta all'evasione fiscale, oltre a causare, in realtà, un danno nella velocità e nell'efficienza della risposta dello Stato al cittadino nel contenzioso tributario, che viene ad essere aggravato, in contrasto con l'annunciato obiettivo di pacificazione fiscale

tra gli ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della II Commissione, si sottolinea che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza subisce un definanziamento di 56 mila euro, così come la Commissione adozioni internazionali che registra un definanziamento pari a 678 mila euro;

di estrema gravità appare inoltre la modifica della disciplina delle modalità di determinazione e corresponsione dell'indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti con la soppressione in Aula del relativo comma approvato dalla Commissione Giustizia della Camera. l'emendamento infatti prevedeva anche un aumento delle somme liquidate rispetto a quanto disposto attualmente, con un limite massimo di 50 mila euro e 40 mila euro nei casi in cui sia ignoto l'autore. A quanto detto si aggiunga che sebbene sia disposto un aumento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici lo stesso appare insufficiente. All'incremento del Fondo si accompagna poi una ridefinizione dei criteri di determinazione dell'ammontare dell'indennizzo con delle modalità che appaiono per nulla favorevoli alla vit-

tima. Infine, sempre a tal riguardo, particolarmente grave appare inoltre la rideterminazione delle somme liquidate alla data dell'entrata in vigore della legge, laddove la rideterminazione apre anche a una rideterminazione in *peius*;

il Governo, pertanto, interviene con significativi tagli allo stato di previsione del Ministero della Giustizia che, lungi dall'assicurare maggiore efficienza al sistema di amministrazione della giustizia, invertono la tendenza positiva energicamente avviata nella scorsa legislatura;

il Governo, così agendo, mostra di non tenere in alcuna considerazione l'importanza strategica del comparto giustizia, in termini di garanzia di maggiore efficienza e competitività del Paese; mostra, altresì, di non considerare che la dotazione del sistema di amministrazione della giustizia con risorse adeguate ha un diretto impatto sull'effettiva garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, primo fra tutti il diritto di difesa, dal quale tutti gli altri diritti fondamentali traggono garanzia e protezione, nell'ambito di un sistema di amministrazione della giustizia funzionale, indipendente, terzo ed imparziale; che la diminuzione delle risorse a disposizione, infatti, rischia di pregiudicare l'effettività dei diritti dei soggetti più vulnerabili;

per quanto riguarda le risorse a disposizione dell'amministrazione penitenziaria il Governo, che si è già distinto per avere sostanzialmente vanificato la portata della delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo, infatti, intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata ed in relazione alla quale non sono ancora maturati i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti, disattendendo inoltre totalmente anche l'evidenza statistica, che mostra chiaramente che la rivisitazione dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione e delle esecuzioni penali esterne sono essenziali per favorire il decremento della popolazione penitenziaria, e determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale: l'esperienza dei più avanzati Paesi europei fa emergere, in tutta evidenza, come coloro che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o sono stati inseriti nel circuito lavorativo, abbiano un tasso di recidiva sensibilmente più basso rispetto a quanti, invece, hanno espiato la pena negli istituti carcerari; nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei: 1.024 idonei del concorso a 800 posti per assistente giudiziario hanno preso possesso del ruolo lo scorso 26

aprile 2018, con un secondo scorrimento della graduatoria del concorso, dopo i 601 che avevano preso servizio a inizio febbraio. Solo con queste assunzioni la scopertura media nazionale degli organici degli uffici giudiziari era scesa al 18,38 per cento, con sensibili decrementi in alcuni distretti del Nord dove, da sempre, la carenza di organici è significativa: Milano dal 31,13 per cento al 21,94 per cento; Brescia dal 26,02 per cento al 18,15 per cento; Bologna dal 26,02 per cento al 16,52 per cento; Firenze dal 22,26 per cento al 16,40 per cento. E in alcuni distretti raggiungeva livelli assolutamente soddisfacenti, che non si vedevano da anni: Cagliari dal 15,07 per cento al 7,87 per cento; Catania dal 15,59 per cento al 10,91 per cento; Palermo dal 7,56 per cento al 5,80 per cento. Il concorso da assistente giudiziario aveva consentito l'ingresso in alcuni uffici di personale giovane e in tempi assolutamente record: ad esempio, 290 le risorse destinate a Milano nei vari scorrimenti, 216 a Napoli, 201 a Roma e 188 a Bologna. Anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico). Sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale. Nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto; si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile. Il PCT ha inoltre velocizzato enormemente i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi telematici: si parla di risultati che viaggiano intorno a 48 milioni di euro risparmiati e di un notevole recupero di efficienza anche in termini di tempi. Per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna. Sempre maggiore rilevanza nell'azione dell'Amministrazione assume il coordinamento, da parte degli uffici di esecuzione penale esterna, dell'intervento degli enti, pubblici e privati e del volontariato nel reperimento delle risorse, per l'implementazione delle sanzioni di comunità e la condivisione sul territorio dei percorsi finalizzati al reinserimento sociale. Lo sforzo consiste nel caratterizzare i programmi alternativi alla detenzione di contenuti concreti che non tralascino l'aspetto di natura sanzionatoria delle pene e che abbiano una necessaria implicazione riparatoria

nei confronti della collettività e della persona offesa dal reato, con carattere di concretezza e possibile tenuta futura. Su questi presupposti il decreto ministeriale 23.2.2017 aveva riorganizzato il sistema territoriale degli uffici di esecuzione penale esterna, avendo cura di distribuire in modo capillare le singole articolazioni periferiche, aumentando il numero degli uffici locali da 21 a 43, per garantire un intervento quanto più possibile ritagliato sulle peculiarità di ciascun territorio, dal quale trarre risorse per la costruzione di un efficace sistema di sanzioni di comunità. I rapporti tra gli uffici interdistrettuali distrettuali e locali sono stati riscritti superando logiche di natura strettamente gerarchica e privilegiando invece gli strumenti del coordinamento, indirizzo, monitoraggio e verifica dei risultati, nel rispetto della più ampia autonomia di gestione e flessibilità amministrativa di ciascuna realtà operativa locale;

diversamente dai Governi della scorsa legislatura l'attuale Governo dimostra, con le misure poste in essere, di voler impostare le proprie politiche in materia di giustizia privilegiando la dimensione repressiva, così sovrarappresentando l'istanza securitaria a discapito di misure che, potenziando l'amministrazione della giustizia, potrebbero conciliare sicurezza sociale, garanzia della legalità ed effettiva tutela dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione;

rilevato che:

appare assolutamente necessario:

a) ristorare l'intero comparto giustizia reintegrando integralmente le risorse tagliate, in particolare al Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Fondo per il recupero dell'efficienza giudiziaria, al Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario, alla giustizia tributaria, fino a ripristinare interamente le risorse necessarie che sono state tagliate per il complessivo funzionamento della giustizia, alle spese relative al personale comandato della Pubblica amministrazione da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, a reintegrare e potenziare le spese relative alla progettazione e alla ristrutturazione degli uffici giudiziari di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;

b) incrementare ulteriormente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, L. 11 gennaio 2018, n. 4;

c) intervenire sulle modalità di determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, quantomeno ripristinando le più favorevoli previsioni introdotte dalla Camera dei Deputati;

d) provvedere in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado;

e) garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva;

f) garantire la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale;

g) garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva;

h) potenziare ulteriormente il personale di Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna);

i) prolungare il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati,

esprime rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 981

G/981 sez I/1/2

PIARULLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

premessi che:

taluni istituti penali per i minorenni soffrono gravi difficoltà gestionali in relazione alla necessità che siano dotati di una adeguata direzione per effetto della complessità delle funzioni che i medesimi presidi dell'amministrazione minorile sono chiamati a svolgere.

Gli istituti penali per minorenni, ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, sono servizi minorili della giustizia facenti parte dei Centri per la giustizia minorile e sono diretti da personale non dirigenziale.

L'attuale complessità di gestione dell'utenza, anche per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 121 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto La disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, richiede, almeno per gli istituti penali per minorenni di maggiori dimensioni, che la direzione degli stessi venga assunta, almeno in via transitoria e per un periodo minimo di tre anni, da dirigenti altamente specializzati alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti, al fine di garantire una completa attuazione delle norme del nuovo Ordinamento penitenziario minorile.

Va considerato infatti che, allo stato, alcuni Istituti minorili sono caratterizzati dalla significativa presenza di detenuti per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata e alle cosiddette *baby-gang*. Nell'ultimo anno, infatti, in relazione a tale presenza, si è constatato un aumento degli episodi critici ed una sempre maggiore difficoltà di reinserimento dell'utenza coinvolta nei percorsi trattamentali.

Al contempo, il nuovo Ordinamento penitenziario minorile, nell'introdurre nuove modalità di esecuzione delle pene, impone una specifica attenzione al riconoscimento di diritti soggettivi fondamentali dei detenuti e alla elaborazione di adeguati percorsi di riabilitazione, definendo altresì norme cogenti per l'assegnazione degli stessi, tra le quali la netta separazione tra minori e giovani adulti, che comportano adeguamenti strutturali ed organizzativi resi complessi dalla necessità di coniugare tali innova-

zioni con le esigenze di implementare gli standard di sicurezza della vita intramuraria, in relazione alle caratteristiche dell'utenza come sopra descritte.

In tale contesto, appare urgente assicurare, nell'immediatezza, la presenza di figure dirigenziali alla guida degli Istituti più complessi, imprescindibili per avviare i nuovi modelli organizzativi resi necessari dall'attuale quadro operativo, scaturente dalla novella legislativa.

La direzione degli istituti penali per minorenni, come sotto individuati, viene, pertanto, affidata transitoriamente a dirigenti penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria, di cui è peraltro autorizzata dalla presente legge un'assunzione straordinaria per un ammontare di 35 unità.

Le 7 sedi individuate, sulle 17 complessive, sono Torino, Milano, Roma, Nisida – NA, Airola – BN, Bari e Catania,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere – almeno per gli istituti penali per minorenni di maggiori dimensioni e temporaneamente sino all'effettuazione di una più organica riorganizzazione della dirigenza minorile – che la direzione degli stessi IPM venga assunta da dirigenti altamente specializzati alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti, anche consentendo la destinazione del dirigenti di istituto penitenziario di cui viene autorizzata un'assunzione straordinaria con la presente legge di bilancio.

G/981 sez I/2/2

CALIENDO, DAL MAS, MODENA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

come rilevato nel corso della discussione in Commissione giustizia, inerente all'articolo 1, commi dal 192 al 195, del disegno di legge di bilancio 2019, la previsione di organico dei magistrati della Corte di Cassazione con funzioni non direttive è ridotto di 15 unità – da 455 a 440 –;

detta previsione incide gravemente sull'operatività della Corte di Cassazione e quindi sull'intera efficienza del sistema giudiziario;

si rileva, inoltre, come siano previsti alla Sezione II una serie di cospicui definanziamenti pari a una riduzione di spesa di 57,2 milioni di euro, anch'essi di grave impatto sull'efficienza del sistema giudiziario. Trattasti, in particolare, di meno 10 milioni per ogni anno nel triennio del fondo per la riforma del processo penale, di 5 milioni per ogni anno del

triennio per le spese di gestione e il funzionamento del sistema informativo, di 4,2 milioni nel 2019 del fondo per il recupero e l'efficienza del sistema giudiziario che diventano -4,1 nel 2020 e -3,8 nel 2021;

a ciò vanno aggiunte le decurtazioni per le spese relative al personale comandato per un totale di 30 milioni nel triennio e quelle per le spese degli uffici giudiziari pari ad ulteriori 30 milioni nel triennio;

emerge, altresì, la decurtazione di altri 9 milioni per le spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni,

impegna il Governo:

a implementare le suddette voci e a chiarire i criteri di rideterminazione delle piante organiche e dei tempi reali delle assunzioni autorizzate dal comma 195.

G/981 sez I /3/2 (testo 2)

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di garantire, con futuri provvedimenti, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri.

G/981 sez I /3/2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito

pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;

il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale – come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del testo presso la Camera dei deputati – si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

inoltre, la delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri non è stata attuata;

nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione – sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico;

sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati – è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni – è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di

altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;

per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;

il disegno di legge di bilancio prevede il definanziamento di 900 mila euro del capitolo relativo alla rieducazione dei detenuti che riguarda per 500 mila euro le spese per lo svolgimento di attività di istruzione e scolastiche (articolo 19 OP) e per 400 mila euro lo svolgimento di attività culturali ricreative e sportive (articolo 27, comma 9, OP). Ciò, nonostante il Ministero abbia inserito la valorizzazione della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale, tra gli obiettivi strategici della propria azione;

non sono previsti stanziamenti per gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri e, anzi, con un emendamento approvato in sede referente in commissione bilancio, è stato specificato che le assunzioni di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia non sono destinate alla prevenzione dei fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale in carcere e la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri,

impegna il Governo:

a garantire, con futuri provvedimenti, la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale e a ripristinare i fondi destinati alla rieducazione dei detenuti.

G/981 sez I/4/2 (testo 2)

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di stanziare le adeguate risorse finanziarie affinché l'indennità di trasferta competa anche ai Magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione che svolgono le funzioni di cui al terzo comma dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

G/981 sez I/4/2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;

a fronte delle giustificazioni del Governo (assunzioni che compensano i tagli) ricordiamo che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II;

in particolare i commi da 161 a 176 e i commi dal 92 a 195 riguardano l'assunzione di personale amministrativo e di magistrati, amministrativi e ordinari;

oltre alle assunzioni appare fondamentale garantire il buon funzionamento nell'organizzazione giudiziaria,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative a stanziare le adeguate risorse finanziarie affinché l'indennità di trasferta competa anche ai Magistrati dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione che svolgono le funzioni di cui al terzo comma dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

G/981 sez I/5/2 (testo 2)

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di provvedere in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requisiti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado.

G/981 sez I/5/2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

premesso che:

il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale (come hanno ampiamente sottolineato anche gli autorevoli auditi sulla materia della prescrizione in sede di esame del disegno di legge recante Misure

per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati A.C. 1189) si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

inoltre, la delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne reclusi e delle detenute madri non è stata attuata;

nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);

sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare, ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;

per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo:

a provvedere in sede di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari a seguito delle nuove assunzioni a porre particolare attenzione alla destinazione di un maggior numero, proporzionalmente adeguato rispetto agli effettivi fabbisogni di organico, di nuovi magistrati per le funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, per quella di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado.

G/981 sez I/6/2 (testo 2)

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

impegna il Governo, con le modalità previste dalle disposizioni approvate con la presente legge, a provvedere alle assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle dotazioni organiche, anche mediante scorrimento delle graduatorie del concorso indetto con decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area II nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

G/981 sez I/6/2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

premessi che:

il Governo, che si è già distinto per aver affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

nella scorsa legislatura il Ministero della Giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);

sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

il disegno di legge di bilancio prevede ulteriori assunzioni nel settore della giustizia,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative a provvedere alle assunzioni di cui in premessa mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico.

G/981 sez I/7/2 (testo 2)

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

impegna il Governo a potenziare ulteriormente il personale degli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna) anche valorizzando le misure straordinarie in materia di assunzioni previste nel disegno di legge c.d. concretezza in corso di approvazione.

G/981 sez I/7/2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

inoltre, la delega relativa a specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri non è stata attuata;

nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);

sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille

amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;

per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;

il disegno di legge di bilancio prevede il definanziamento di 900 mila euro del capitolo relativo alla rieducazione dei detenuti che riguarda per 500 mila euro le spese per lo svolgimento di attività di istruzione e scolastiche (articolo 19 OP) e per 400 mila euro lo svolgimento di attività culturali ricreative e sportive (articolo 27, comma 9, OP). Ciò, nonostante il Ministero abbia inserito la valorizzazione della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale, tra gli obiettivi strategici della propria azione,

impegna il Governo:

a potenziare ulteriormente il personale degli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna).

G/981 sez I/8/2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.»,

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;

rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale; di particolare gravità ci appare il taglio di 10 milioni di euro al Fondo per il finanziamento del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e minorile: a fronte delle giustificazioni del Governo (assunzioni che compensano i tagli) ricordiamo che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II;

il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);

sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille

amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;

per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;

rilevato che il disegno di legge di bilancio taglia risorse al comparto giustizia a cominciare dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui finalità sono state, inoltre, estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, il ripristino della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva.

G/981 sez I/9/2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;

il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);

sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;

con il decreto ministeriale 20 ottobre 2015 è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento presso la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»;

la legge di bilancio per il 2017 prolungava di ulteriori 12 mesi, e dunque per tutto il 2017, la durata del periodo di perfezionamento che dovrà essere svolto nell'ufficio giudiziario ove il tirocinante è ad oggi assegnato e confermava che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia; attualmente il bacino dei cosiddetti tirocinanti conta circa 2000 lavoratori impiegati, di cui 850 direttamente inseriti nell'Ufficio del processo,

impegna il Governo:

a prorogare il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 dicembre 2018

Plenaria**74^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- **(Tabb. 2 e 2-bis)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole sulle Tabelle 1 e 1-bis, limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice LEONE (M5S) presenta uno schema di rapporto favorevole relativo allo stato di previsione dell'entrata (pubblicato in allegato).

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) preannuncia il voto contrario a nome del Gruppo di Forza Italia ribadendo le osservazioni critiche già espresse sul complesso della manovra.

Il senatore D'ALFONSO (PD) presenta uno schema di rapporto contrario sullo stato di previsione dell'entrata (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione lo schema di rapporto presentato dalla relatrice.

Il senatore D'ALFONSO (PD) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, rilevando innanzitutto che i contenuti del disegno di legge in esame non sono tuttora definiti, stante la previsione di un'ampia proposta correttiva del Governo. Osserva quindi che il testo esaminato presenta notevoli lacune sul piano delle possibilità realizzative ed è poco conseguente rispetto le aspettative alimentate durante la campagna elettorale e fuori fuoco relativamente alle questioni poste dalla situazione economica attuale. Mette specificamente in evidenza la mancata introduzione della *flat tax* rispetto all'originario disegno e fa presente come già nel biennio precedente l'andamento della pressione fiscale sia stata contenuta, risultando a tal fine indispensabile mantenere il sistema delle agevolazioni fiscali. Dopo aver osservato l'insufficienza del fondo di ristoro per i risparmiatori danneggiati rispetto a quanto precedentemente promesso dalle forze di maggioranza, esprime perplessità circa la portata concreta dell'introduzione del reddito di cittadinanza, in considerazione della centralità attribuita a strutture inadeguate quali i centri per l'impiego. Ribadisce quindi le critiche già espresse a riguardo della centrale unica di progettazione, la cui operatività non potrà che risultare limitata dall'assenza di un rapporto diretto con i territori interessati agli interventi, mentre attualmente numerose opere pubbliche necessitano di profondi interventi di modernizzazione. Avviandosi alla conclusione, fa presente l'impegno a conseguire nel futuro benefici per il Paese superiori a quelli che potranno essere realizzati dall'attuale Governo, auspicando un ascolto delle proposte del proprio Gruppo in nome della reale difesa dell'interesse generale.

Il senatore DE BERTOLDI (Fdi) giudica alcune parti del disegno di legge di bilancio condivisibili rispetto alle finalità, ma insufficienti nel contesto di una manovra legata a misure fortemente criticabili quali il reddito di cittadinanza e la centrale unica di progettazione, le quali si prestano a consentire assunzioni di personale in un'ottica di assistenzialismo, in assenza di investimenti volti a un effettivo miglioramento dell'amministrazione pubblica e della funzione giudiziaria. Rilevato che la manovra del Governo non potrà favorire la crescita, auspica che nel corso dell'*iter* parlamentare possano ancora essere apportati miglioramenti favorevoli allo sviluppo. Dichiarando quindi il voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, lo schema di rapporto della relatrice è quindi messo ai voti e approvato.

Il presidente BAGNAI comunica che lo schema di rapporto alternativo non viene posto in votazione e che sarà trasmesso alla 5^a Commissione come rapporto di minoranza.

La relatrice LEONE (M5S) presenta uno schema di rapporto favorevole relativo alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato in allegato), che viene posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 20,45.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E PER IL TRIENNIO
2019-2021 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNO
DI LEGGE N. 981 e 981-bis – TABELLE 1 e 1-bis)**

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate Tabella 1 e 1-bis, limitatamente alle parti di competenza;

premesso che il disegno di legge prevede:

a testimonianza della volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa dell'economia reale, numerose misure di carattere fiscale ed ulteriori disposizioni in tal senso sono state introdotte durante la prima lettura da parte della Camera dei deputati;

la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2019, determinando così un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 12,4 miliardi di euro per il 2019, 5,5 miliardi di euro per il 2020 e oltre 4 miliardi di euro a decorrere dal 2021;

la disposizione di cui al comma 4 relativa all'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE – Aiuto economico alla crescita, istituito abrogato dal comma 639;

i commi 5 e 6 estendono il regime forfettario e prevedono un'imposta sostitutiva con aliquota del 15 per cento per i contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso, nonché l'introduzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi;

ulteriori misure agevolative previste dai commi da 18 a 21 che dispongono il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato, l'introduzione di un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento applicabile, su una parte del reddito, alle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti e l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie;

la proroga e rimodulazione dell'agevolazione del cosiddetto iperammortamento, il quale consente di maggiorare il costo di acquisizione

dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, nonché la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo;

la proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e della detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde;

le misure recate dai commi 256-268 in materia di tutela del risparmio che istituiscono un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021;

una serie di misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, nonché un ulteriore gruppo di norme fiscali, le quali dispongono – tra l'altro – l'incremento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (comma 621); la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva; l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa – IRI (comma 624); il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti (commi 625-626); l'innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni (comma 627); la deducibilità, per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9, per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi (commi 628-630); la rimodulazione delle accise sui tabacchi lavorati (commi 633-637);

apprezzate le numerose modifiche introdotte in prima lettura, quali:

l'innalzamento da 516,46 a 1.000 euro della detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida;

la proroga di un anno dell'applicazione del credito d'imposta per la formazione Industria 4.0 e la sua estensione alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

l'estensione alle piattaforme *on line* regolate dal TUF alla raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese della definizione dei portali per la raccolta di capitali;

la modifica alle disposizioni riguardo il Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto con la previsione che resti impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto

le misure per la prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo, che garantiscano l'effettività delle norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento

idonei per il gioco lecito, ne garantiscono il rispetto prevedono l'irrogazione delle relative sanzioni;

la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le zone colpite dagli eventi sismici del 2012;

la disposizione che modifica la disciplina dell'applicazione dello *standard* internazionale IFRS9, concedendo la facoltà, anziché l'obbligo attualmente previsto, di applicare i nuovi principi contabili internazionali ad alcuni dei soggetti i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

le disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti, tra le quali si prevede che la disciplina sulle cartolarizzazioni trovi applicazione per le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni e titoli simili, ovvero cambiali finanziarie, se effettuate da parte della società di cartolarizzazione, non più da parte della società che emette i titoli;

esprime un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019-2021 E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNO DI
LEGGE N. 981 e 981-bis – TABELLE 2 e 2-bis)**

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate Tabelle 2 e 2-bis, limitatamente alle parti di competenza,

esprime un rapporto favorevole.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI E GRIMANI SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNO DI LEGGE N. 981 e 981-bis – TABELLE 1 e 1-bis)

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e relativa Nota di variazioni, nonché le allegate Tabelle 1 e 1-bis, limitatamente alle parti di competenza,

premessi che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti per-

centuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

un'espansione di bilancio come quella delineata nel disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile 2018 è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 secondo le stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

il 21 novembre la Commissione ha definito le priorità economiche e sociali dell'UE per il 2019, presentando i pareri sui documenti programmatici di bilancio e confermando l'esistenza di un'inosservanza particolarmente grave del patto di stabilità e crescita nel caso dell'Italia ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

il 29 novembre il Comitato economico e finanziario del Consiglio europeo, organismo composto di alti funzionari dei ministeri dell'Economia dei Paesi membri e delle loro banche centrali, della Banca centrale europea e della Commissione, si è espresso a favore della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

entro il 19 dicembre la Commissione europea, durante l'ultima riunione dell'anno del Collegio dei commissari, attende le correzioni richieste alla manovra che il Governo è tenuto a fornire per evitare l'approvazione della raccomandazione all'Italia che darebbe l'avvio alla procedura di infrazione;

sui contenuti della manovra di bilancio, complessivamente intesa, la Commissione ha evidenziato che: la riforma del sistema pensionistico, che aumenta il peso delle pensioni di vecchiaia sulla spesa pubblica, mette a rischio la sostenibilità a lungo termine della finanza pubblica; alcune delle misure di pace fiscale potrebbero creare incentivi a favore dell'evasione fiscale; le misure che incrementano il prelievo fiscale sulle banche potrebbero produrre effetti negativi sull'offerta di credito, soprattutto se sommate all'impatto dell'aumento dello *spread* sui rendimenti dei titoli pubblici;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi; mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati;

il 30 novembre l'Istat ha diramato la nota relativa ai conti economici trimestrali rilevando che nel terzo trimestre del 2018 il Pil è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente dopo anni di crescita; rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano diminuzioni, con una riduzione dello 0,1% dei consumi finali nazionali e dell'1,1% degli investimenti; questi dati vanno letti insieme a quelli diffusi sempre dall'Istituto Nazionale di Statistica relativi al calo degli occupati a cui si associa quello dei disoccupati (-2,5%, pari a -70 mila) con un aumento anche degli inattivi (+0,4%, +56 mila) sempre nell'arco dell'ultimo trimestre;

rilevato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:

le misure previste nella manovra sono orientate maggiormente alla spesa corrente, a discapito di quella per investimenti, e gli strumenti a sostegno di questi ultimi risultano disorganici e frammentari;

gli interventi proposti dimostrano una contraddittorietà sulla tassazione d'impresa, poiché l'abrogazione dell'ACE e dell'IRI e la contestuale introduzione del nuovo regime agevolato IRES comporterà, secondo le stime del Governo, circa 2,2 miliardi di nuove entrate per il 2019 con il conseguente incremento della pressione fiscale;

se a ciò si aggiunge l'intervento parziale e tardivo in merito agli incentivi per Industria 4.0 e al credito d'imposta ricerca e sviluppo, il combinato degli interventi produrrà un'ulteriore penalizzazione per le imprese;

la soppressione dell'imposta sul reddito d'impresa IRI in deroga allo statuto del contribuente, a cui molti beneficiari si sono già uniformati e su cui hanno fatto affidamento, penalizza ulteriormente la pianificazione

aziendale minando la credibilità del sistema tributario e svuotando il principio del legittimo affidamento;

l'IRI avrebbe consentito alle imprese individuali e alle società di persone di essere tassate in modo uniforme rispetto alle società di capitali, potendo usufruire di una tassazione *flat* al 24 per cento, invece delle attuali aliquote progressive Irpef (dal 23 al 43 per cento), su tutti gli utili trattenuti in azienda. Ciò avrebbe aumentato non solo la solidità patrimoniale, ma anche la capacità di investimento delle imprese beneficiarie;

l'ACE (aiuto alla crescita economica), legava lo sgravio al rafforzamento patrimoniale, e cioè al superamento di una delle principali debolezze strutturali del nostro sistema imprenditoriale, la bassa capitalizzazione;

la sostituzione dei regimi in vigore dell'IRI e dell'ACE con i nuovi regimi, cambiano in modo rilevante le platee obiettivo delle imprese beneficiarie e le finalità degli sgravi, con il risultato di favorire i segmenti più arretrati dell'economia e di disincentivare i processi di crescita delle imprese, facendo emergere una maggiore frammentazione del sistema;

la *flat tax* per le partite IVA, che è l'estensione di un regime ideato in origine per soggetti con volumi d'affari minimi, non appare risolutiva per la riduzione del cuneo fiscale e anzi potrebbe aumentare la disparità di trattamento tra contribuenti e disincentivare, in futuro, il lavoro stabile;

si evidenzia che, come indicato nella relazione tecnica, ai fini del calcolo della nuova clausola di salvaguardia, diversamente da quanto effettuato per le sterilizzazioni precedenti, gli incrementi delle aliquote dell'IVA sono stati parametrati non ai valori storici utilizzati alla base dei calcoli nelle diverse clausole succedutesi nel tempo ma sono stati calcolati sulla base degli ultimi dati disponibili del gettito dell'IVA. Ciò ha comportato che a ogni punto percentuale di incremento delle aliquote, sia di quella ridotta al 10 per cento sia di quella ordinaria, corrispondesse un maggior gettito rispetto alle stime precedenti. Nella nuova clausola sull'IVA, dunque, uno stesso ammontare di gettito è ottenibile con incrementi di aliquote leggermente inferiori;

la manovra inoltre non prevede il rifinanziamento del cosiddetto super ammortamento fiscale per i beni strumentali. Si tratta, anche in questo caso di uno strumento utile alla crescita che non verrà confermato dal 2019; la manovra prevede per il Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, una decurtazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020;

per quanto attiene alle misure a tutela dei risparmiatori, si rileva la siderale distanza tra la soluzione normativa individuata e le promesse elettorali, con le quali per mesi si è lasciato credere che il ristoro sarebbe stato integrale, per tutti gli azionisti; appare inoltre paradossale come il ristoro per i risparmiatori colpiti sia concesso a coloro che dimostrino di aver subito un danno ingiusto – ossia riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF – nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di

azioni, ossia esattamente alla categoria di risparmiatori individuata con le precedenti soluzioni normative, approvate dai governi della precedente legislatura, ma fortemente contestate dagli allora rappresentanti dell'attuale maggioranza di Governo;

il meccanismo di ristoro, così come congegnato, rischia di rivelarsi di complicata e dubbia attuazione; inoltre il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda, non assicurandovi l'effettivo accesso a tutti coloro che matureranno il diritto; peraltro la misura del ristoro è individuata nel 30 per cento, con un limite individuale pari a 100.000 euro: la misura percentuale del ristoro appare fortemente ridimensionata, non solo in relazione alle promesse elettorali, ma anche alle esigenze dei risparmiatori, in particolare con reddito basso, e sarà opportuno individuare soluzioni emendative volte a apportare i necessari correttivi alla misura, anche individuando dei criteri reddituali che consentano di diversificare la misura del rimborso, comunque da considerare a titolo di acconto;

la manovra produrrà importanti effetti redistributivi nell'onere del prelievo, con imprese che beneficeranno di riduzioni e altre che potranno subire aumenti di tassazione, anche consistenti, in funzione delle loro scelte non solo future, ma anche passate;

i maggiori oneri sulle banche rischiano di mandare in sofferenza il sistema del credito; gli istituti saranno costretti a pesanti e costose ricapitalizzazioni senza potere usare il beneficio dell'ACE e si concretizza il rischio di un nuovo *credit crunch*;

oltre ai maggiori oneri sulle banche, rischiano di essere penalizzate le imprese più solide e dinamiche, che perderanno l'Ace e, se organizzate nella veste di società di persone, anche l'Iri. Viceversa, saranno favorite le piccole imprese, spesso marginali e a carattere individuale, che avranno tutti gli incentivi a rimanere tali, proprio per non perdere le numerose agevolazioni fiscali concesse;

la manovra abolisce un apprezzato sistema di tassazione delle imprese coerente, neutrale e favorevole alla crescita sostituendolo con una detassazione degli utili macchinosa e complessa, a discapito proprio delle imprese che hanno subito maggiori perdite con la recente crisi le quali potrebbero rimanere escluse dai benefici;

in tema di tracciabilità dei pagamenti l'acquisto in contanti di beni e servizi da parte di stranieri non residenti viene elevato da 10.000 a 15.000 euro estendendolo anche ai cittadini dell'Unione Europea che attualmente non sono ricompresi nella norma, generando così possibili ripercussioni sulla lotta all'evasione fiscale;

la sintesi delle misure descritte non disegna in alcun modo un quadro coerente per sviluppare un'efficace politica per la crescita e gli investimenti tali da giustificare il raggiungimento dell'obiettivo di incremento del PIL fissato dal Governo;

esprime un rapporto contrario.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 dicembre 2018

Plenaria

61^a Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(981 e 981-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021

(Rapporto alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporto favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO comunica che sono stati presentati 19 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

La senatrice MATRISCIANO (M5S), intervenendo in replica, sottolinea che il disegno di legge di bilancio è un provvedimento strutturato che risponde alle esigenze dei cittadini. Esso contiene un insieme di misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori e consentirà all'Italia di uscire da una crisi che si è protratta troppo a lungo. Ricorda che il disegno di legge fa molto per i diritti sociali, che hanno certamente un costo, costo che tut-

tavia la democrazia deve sostenere. Illustra infine uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario DURIGON concorda con la relatrice.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/981 Sez. I/1/11, G/981 Sez. I/2/11, G/981 Sez. I/10/11, G/981 Sez. I/14/11 e G/981 Sez. I/15/11.

Propone ai presentatori una riformulazione degli ordini del giorno G/981 Sez. I/3/11, G/981 Sez. I/7/11 e G/981 Sez. I/8/11, G/981 Sez. I/11/11 e G/981 Sez. I/13/11.

Dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/981 Sez. I/4/11, G/981 Sez. I/5/11, G/981 Sez. I/6/11, G/981 Sez. I/9/11, G/981 Sez. I/16/11, G/981 Sez. I/17/11, G/981 Sez. I/18/11 e G/981 Sez. I/19/11, e, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/981 Sez. I/12/11.

La presidente CATALFO avverte che gli ordini del giorno accolti dal Governo non verranno posti in votazione. Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione l'ordine del giorno G/981 Sez. I/1/11, che risulta respinto; risulta del pari respinto anche l'ordine del giorno G/981 Sez. I/2/11.

Il senatore PATRIARCA (PD) accetta le riformulazioni proposte dal Governo per gli ordini del giorno G/981 Sez. I/3/11 e G/981 Sez. I/7/11, che vengono pertanto riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato al resoconto, e sono entrambi accolti dal Governo.

La senatrice PARENTE (PD) accetta la riformulazione proposta dal Governo in merito all'ordine del giorno G/981 Sez. I/8/11, che viene dunque riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, ed è accolto dal Governo.

Il senatore FLORIS (FI-BP) interviene in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno G/981 Sez. I/10/11, manifestando stupore per il parere contrario formulato dal rappresentante del Governo, considerato che il dispositivo dell'ordine del giorno in questione esprime un principio di puro buon senso, e cioè che le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato devono essere precedute da una ricognizione dei fabbisogni e da un'azione di semplificazione e riduzione delle procedure amministrative. L'ordine del giorno impegna inoltre il Governo a parametrare, ove possibile, il modello organizzativo pubblico a quello privato e a prevedere un piano di agevolazioni fiscali che incrementino il numero delle assunzioni nel settore privato. L'Esecutivo in carica ha infatti destinato risorse scarsissime al lavoro privato, a fronte di quelle molto ingenti dedicate al lavoro pubblico, che porteranno ad un au-

mento progressivo della spesa. Lamenta quindi le forti disparità di trattamento tra pubblico e privato, nonché la mancanza di interventi a favore di categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili, quali quelli in cassa integrazione in deroga.

L'ordine del giorno G/981 Sez. I/10/11, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G/981 Sez. I/11/11, che viene dunque riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, ed è accolto dal Governo.

La senatrice PARENTE (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/981 Sez. I/13/11 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, che è accolto dal Governo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli ordini del giorno G/981 Sez. I/14/11 e G/981 Sez. I/15/11.

La presidente CATALFO comunica quindi che il Gruppo del Partito Democratico e il Gruppo di Forza Italia – Berlusconi Presidente hanno presentato due schemi alternativi di rapporto, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) dà conto dello schema di rapporto contrario a sua prima firma.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), premesso disappunto per l'assenza di risposte da parte del Governo alle puntuali osservazioni formulate nel corso del dibattito, illustra lo schema di rapporto contrario presentato dal suo Gruppo.

Si passa alla votazione dello schema di rapporto favorevole con osservazioni presentato dalla relatrice.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore PATRIARCA (*PD*) invita le forze di maggioranza a ispirare la propria azione al principio di realtà. Non è ancora conosciuta l'entità dell'aggiustamento che la Commissione europea chiederà all'Italia, ma è certo che l'annuncio del ministro Di Maio che tale misura sarà attiva da marzo-aprile 2019 appare irrealistico. Sarebbe opportuno partire da ciò che già c'è, dal reddito di inclusione e dalla rete di contrasto alla povertà già esistente, e vedere come quel sistema può essere rafforzato. Ciò tanto più se, in esito alla trattativa con le Istituzioni europee, si dovessero ridurre le risorse stanziare per il reddito di cittadinanza. Sarebbe analogamente opportuno partire dall'APE sociale, invece che avventurarsi su percorsi nuovi e ancora poco chiari,

come quello della cosiddetta «quota 100». Preannuncia quindi che il suo Gruppo si appresta a presentare in Commissione bilancio una serie di emendamenti recanti proposte concrete che puntano a venire incontro alle esigenze di giovani, imprese e famiglie, sottolineando che l'inserimento di interventi a favore di queste categorie di soggetti contribuirebbe a dare alla manovra un'impronta più chiara. Dichiarò conclusivamente voto contrario sullo schema di rapporto della relatrice.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), preannunciando anch'egli voto contrario, esprime forti perplessità sull'efficacia della manovra. Le risorse stanziare per gli interventi annunciati non appaiono sufficienti e tali misure sembrerebbero avere lo scopo più di catturare l'attenzione dei cittadini in una prospettiva elettorale che di dare risposte concrete al Paese. Le misure non saranno facilmente applicabili, perché il loro contenuto è troppo indeterminato e la manovra di bilancio renderà l'Italia più povera, danneggiando le categorie sulle cui spalle ricadrà l'onere del pagamento del debito pubblico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE pone in votazione lo schema di rapporto favorevole con osservazioni della relatrice, che risulta approvato a maggioranza. Comunica quindi che gli schemi di rapporto contrario presentati dal Gruppo del Partito Democratico e dal Gruppo di Forza Italia non saranno pertanto posti in votazione, ma verranno comunque trasmessi alla Commissione bilancio come rapporti di minoranza.

Dichiara infine conclusa la sessione di bilancio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente CATALFO comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 13 dicembre alle ore 8, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,25.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO
FINANZIARIO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019-2021 E
RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNO DI
LEGGE N. 981 E 981-bis – TABELLE 4 E 4-bis)**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e relativa Nota di variazioni, le allegate tabelle 4 e 4-bis,

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame contiene numerose ed importanti disposizioni di interesse della Commissione.

Per quanto concerne la formazione e la disabilità si prevede:

– la proroga per il 2019, con alcune modifiche della relativa disciplina, del credito d'imposta in favore del datore di lavoro relativo al costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui esso sia impegnato in attività di formazione negli ambiti tecnologici previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0;

– incremento pari a 50 milioni di euro dello stanziamento per i percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per i percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;

– un contributo annuo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità e delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie;

– un incremento per il 2019 di 10 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e l'istituzione della Carta europea della disabilità (intesa ad agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità) autorizzando una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Viene implementato inoltre di 1 milione di euro annui il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

In aggiunta per la tutela della famiglia e della genitorialità si adottano le seguenti misure:

- si eleva da 1.000 a 1.500 euro la misura annua del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per le forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche;
- si aumenta da quattro a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio per il padre;
- si amplia la disciplina della Carta della famiglia che consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni, servizi o riduzioni tariffarie, estendendo il beneficio alle famiglie con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni;
- si introduce per le lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, previo consenso del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne l'occupazione si prevede:

- a decorrere dall'anno 2019, l'aumento della dotazione organica fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego;
- la rideterminazione del Fondo per il pubblico impiego, previsto dalla legge n. 232 del 2016, destinato al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, individuate, nell'ambito delle vacanze di organico, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
- l'assunzione di 930 unità nel triennio 2019 – 2021 destinate all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e di 60 unità destinate all'INAIL. In generale, tali disposizioni rientrano nel generale obiettivo perseguito, anche tramite il relativo disegno di legge collegato già approvato dal Senato, di modernizzazione e svecchiamento delle pubbliche amministrazioni al fine di consentire loro di fare fronte alle sempre più difficili sfide imposte dal mercato e dalle esigenze dei cittadini;
- la destinazione di 117 milioni di euro per il 2019, per trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- la possibilità di stabilire nei programmi operativi nazionali e regionali e in quelli operativi complementari per il 2019 e il 2020, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- l'incremento pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,425 milioni per l'anno 2020 e 1,775 milioni a decorrere dall'anno 2021 destinati alla contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Viene inoltre istituito il Consiglio Nazionale dei giovani e un fondo pari a 200.000 euro per l'anno 2019 per il finanziamento di attività e promozione di giovani e sport.

In aggiunta, al fine di definire, con successivi provvedimenti normativi, ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani è istituito il Fondo per il reddito di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019. Tale Fondo è finalizzato all'introduzione nell'ordinamento della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, un sostegno al reddito temporaneo, subordinato a determinati requisiti economici, ad un percorso formativo vincolante ed alla ricerca attiva del lavoro, con la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di un determinato numero di proposte di lavoro eque e non lontane dal luogo di residenza del lavoratore. Inoltre il comma 141 prevede, nell'ambito del nuovo Fondo, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ed a 160 milioni annui a decorrere dal 2021 per il potenziamento dei centri per l'impiego ed un importo fino a 10 milioni di euro per il 2019 è destinato al funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. Queste disposizioni costituiscono la realizzazione degli impegni assunti dai partiti della maggioranza: la costruzione di uno strumento finalmente efficace per contrastare la povertà, la cui estensione e la cui gravità, lungi dal subire una battuta d'arresto, è peggiorata nel corso degli ultimi anni; risarcire i lavoratori costretti, per ragioni di cassa, ad addossarsi il peso della crisi economico-finanziaria degli scorsi anni, restituendo loro la possibilità di accedere al pensionamento con la flessibilità e la libertà di decidere che è stata loro negata dalla riforma Fornero,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

in considerazione dell'ampia condivisione espressa da tutte le forze politiche presenti in Commissione nel corso dell'esame dei disegni di legge in materia di riconoscimento della figura del *caregiver* familiare in merito alla necessità di approvare una specifica normativa che dia il giusto riconoscimento giuridico a tale figura e più in generale al lavoro di assistenza e cura familiare delle persone non autosufficienti, si auspica lo stanziamento di ulteriori risorse volte ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

si rileva infine che, nonostante si siano ripetuti nel corso degli anni specifici provvedimenti in materia, persiste la situazione di grave precarietà nella quale versano i vari lavoratori socialmente utili (LSU e LPU), situazione che spesso si inserisce in contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva che rischia di far saltare già tenui equilibri sociali. A tal fine, si auspica l'adozione di un provvedimento finalmente risolutivo che, procedendo all'assunzione ed alla stabilizzazione di tali lavoratori, porti al prosciugamento di uno dei maggiori bacini di precariato ancora esistenti nel comparto pubblico.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI PATRIARCA, Annamaria PARENTE, LAUS E NANNICINI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E PER IL TRIENNIO 2019-2021 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNO DI LEGGE N. 981 E 981-bis – TABELLE 4 E 4-bis)

La 11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981);

premessi che:

la manovra di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita. L'Istat prefigura una minore crescita sia nel 2018 sia nel 2019 rispetto al quadro programmatico del Governo. L'Ocse a sua volta ha tagliato le stime di crescita all'1 per cento nel 2018 e allo 0,9 per cento nel 2019 e nel 2020;

l'arresto della crescita nazionale avviene dopo tre anni e mezzo contrassegnati da risultati positivi sia sul fronte dei conti pubblici sia per quanto riguarda la crescita economica e il mercato del lavoro. Le misure introdotte nella manovra di bilancio costituiscono, pertanto, un pericoloso passo indietro rispetto alle scelte adottate nella precedente legislatura;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo e se indeboliscono la credibilità del Paese sui mercati finanziari;

con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;

il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile. La manovra di bilancio si fonda su interventi finanziati in *deficit*, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, nelle misure ritenute più qualificanti del programma di Governo, non sono neanche definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi. Nel contempo, gli interventi messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iper-ammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

un'espansione di bilancio come quella delineata nel disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

l'aumento dello *spread* si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile 2018 è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 secondo le stime della Banca d'Italia;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;

destano grave preoccupazione anche le osservazioni fortemente critiche emerse durante l'audizione del Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, lo scorso 12 novembre, presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, che hanno messo in evidenza non solo i punti in cui la manovra presenta varie criticità sulla base di previsioni poco credibili, e anche l'esistenza di seri profili di costituzionalità;

non si può non rammentare infatti che lo stesso Presidente della Repubblica ha accompagnato il comunicato con il quale ricordava di aver autorizzato il Governo ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, alla presentazione del disegno di legge di bilancio in esame

con una lettera con la quale sollecitava il Governo stesso ad un preciso rispetto degli articoli 81, 97 e 117 della Costituzione e delle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, nonché invitava il Governo a sviluppare – anche nel corso dell'esame parlamentare – il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee;

l'Italia soffre un isolamento senza precedenti in Europa e la Commissione UE, dopo aver più volte segnalato al Governo italiano la pericolosità della manovra di bilancio, in data 21 novembre 2018 ha deciso di confermare la bocciatura del progetto di bilancio italiano, ritenendo che l'Italia violi la regola di riduzione del debito;

il 21 novembre la Commissione ha definito le priorità economiche e sociali dell'UE per il 2019, presentando i pareri sui documenti programmatici di bilancio e confermando l'esistenza di un'inosservanza particolarmente grave del patto di stabilità e crescita nel caso dell'Italia ai sensi dell'articolo 126 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

il 29 novembre il Comitato economico e finanziario del Consiglio europeo, organismo composto di alti funzionari dei ministeri dell'Economia dei Paesi membri e delle loro banche centrali, della Banca centrale europea e della Commissione, si è espresso a favore della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

entro il 19 dicembre la Commissione europea, durante l'ultima riunione dell'anno del Collegio dei commissari, attende le correzioni richieste alla manovra che il Governo è tenuto a fornire per evitare l'approvazione della raccomandazione all'Italia che darebbe l'avvio alla procedura di infrazione;

sui contenuti della manovra di bilancio, complessivamente intesa, la Commissione europea ha evidenziato che: la riforma del sistema pensionistico, che aumenta il peso delle pensioni di vecchiaia sulla spesa pubblica, mette a rischio la sostenibilità a lungo termine della finanza pubblica; alcune delle misure di pace fiscale potrebbero creare incentivi a favore dell'evasione fiscale; le misure che incrementano il prelievo fiscale sulle banche potrebbero produrre effetti negativi sull'offerta di credito, soprattutto se sommate all'impatto dell'aumento dello *spread* sui rendimenti dei titoli pubblici;

l'incertezza su come gestire l'equilibrio di bilancio e sulla credibilità dell'impegno dell'Italia a riprendere con decisione la strada che porta alla diminuzione del debito, e il conflitto con gli organi dell'Unione europea sul rispetto delle regole comuni, hanno contribuito ad innalzare i tassi di interesse che il Paese paga sul proprio debito. Come sottolineato dalla Banca d'Italia questo aumento è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di interessi in più negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad aprile; costerebbe oltre 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020, se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati;

le correzioni richieste alla manovra che il Governo è tenuto a fornire per evitare l'approvazione della raccomandazione all'Italia che da-

rebbe l'avvio alla procedura di infrazione devono essere formulate entro il 19 dicembre in modo da consentire alla Commissione europea, durante l'ultima riunione dell'anno del Collegio dei commissari, di adottare le proprie decisioni;

non si comprendono le ragioni di fondo che hanno finora impedito al Governo di trovare un accordo in sede europea per evitare l'avvio delle procedure d'infrazione previste dai Trattati europei e le conseguenze negative per il bilancio pubblico, i cittadini e le imprese;

ritenuto, pertanto, essenziale modificare l'impianto della manovra di bilancio al fine di migliorarne la sostenibilità finanziaria e l'efficacia della stessa ai fini dello sviluppo economico del Paese e della tutela del risparmio degli italiani;

con riferimento alle misure di competenza della Commissione, si rileva come il disegno di legge di bilancio, che pure stanziava ingenti risorse sul reddito di cittadinanza e il sistema previdenziale, in realtà si caratterizza per una sorta di giustapposizione di obiettivi tra loro difficilmente conciliabili, discendente dal compromesso che è alla base del contratto di Governo e che sembra rispondere più a una logica di consolidamento del consenso nei confronti dei rispettivi elettorati delle due forze di maggioranza, piuttosto che alla costruzione di una strategia che rafforzi i fondamentali dell'economia e che crei i presupposti per un aumento della base occupazionale, condizione indispensabile per ogni ipotesi di miglioramento del nostro sistema di *welfare*;

per quanto riguarda l'annunciata misura per il contrasto alla povertà, si evidenzia il fatto che sono stanziati 9 miliardi di euro per l'istituzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» (uno dei quali destinato ai Centri per l'impiego) in attesa di un non ancora definito intervento legislativo volto a introdurre e disciplinare il nuovo istituto, per la cui entrata in vigore occorreranno, in ogni caso, molti mesi;

questa scelta impedisce la possibilità di introdurre altre misure – ritenute indispensabili – per la riduzione del costo del lavoro o per favorire l'occupazione e l'autoimprenditoria giovanile e sottrae importanti risorse alla misura del Reddito di inclusione (ReI), già ampiamente operativa che, secondo i dati pubblicati dall'Osservatorio sul ReI, nel primo semestre 2018, ha raggiunto 267mila nuclei familiari per 841mila persone a cui si aggiungono i 44mila nuclei familiari che percepiscono il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva);

lo stesso dicasi per quanto concerne la cosiddetta pensione di cittadinanza. Più proficuo sarebbe stato destinare da subito parte delle risorse per potenziare l'importo della quattordicesima riconosciuta sulle pensioni fino a 1,5 volte il trattamento minimo, una misura di immediata efficacia per i pensionati economicamente più deboli, proposta con un emendamento del Gruppo del Partito democratico sia alla Camera dei deputati che al Senato;

anche la misura volta a potenziare il funzionamento dei Centri per l'impiego risulta mal congegnata laddove, come noto, tra i principali problemi di efficacia di tali strutture, oltre a una cronica disorganizzazione e

a una inadeguata tecnologia gestionale, vi è la drammatica carenza di personale, anche rispetto ai nuovi compiti che dovrebbero assolvere: si pensi alla gestione del Reddito di cittadinanza, che dovrebbe riguardare milioni di cittadini; tema che pertanto dovrebbe essere affrontato con un consistente incremento del personale – auspicabilmente qualificato – e quindi con risorse permanenti;

anche con riferimento alla volontà di intervenire sulla materia previdenziale, non si va oltre le promesse e gli annunci, con l'istituzione di un apposito «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per l'assunzione di giovani lavoratori». In primo luogo si deve rilevare l'eterogeneità delle due finalità del suddetto fondo: la prima prettamente in ambito previdenziale, la seconda occupazionale. La principale misura sottesa a tali indicazioni dovrebbe riguardare l'introduzione della cosiddetta «quota 100», una soluzione che tutti i principali e più accreditati osservatori hanno considerato ampiamente sottostimata per quanto riguarda i profili finanziari e che, come evidenziato dallo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, potrebbe comportare consistenti decurtazioni dei trattamenti pensionistici per i lavoratori che vi dovessero accedere;

nulla poi si propone per quanto riguarda il trattamento previdenziale che interesserà i giovani lavoratori, per portare a termine le salvaguardie per gli esodati (ne restano 6.000), per prorogare la positiva sperimentazione dell'APE sociale, con la conseguenza che, prima che possano effettivamente entrare in vigore le nuove misure promesse, migliaia di lavoratori si troveranno nell'impossibilità di anticipare il ritiro dal lavoro usufruendo dello strumento introdotto nella scorsa legislatura;

anche in materia di disposizioni a tutela dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la manovra di bilancio evidenzia un evidente arretramento rispetto alle politiche di sostegno introdotte o rafforzate nella precedente legislatura; tali interventi avevano consentito, mediante un riordino strutturale del sistema, di semplificare le procedure amministrative, ampliare la platea di beneficiari e ridurre gli oneri non salariali del lavoro, nel rispetto delle peculiarità dei diversi settori produttivi; al contrario, il provvedimento in oggetto risente della incapacità del governo in carica di individuare ed elaborare politiche realmente incisive in materia di salvaguardia del reddito dei soggetti più esposti alle conseguenze della crisi del mercato del lavoro italiano, operando esclusivamente sulla base delle emergenze senza alcuna organicità di azione; la previsione della sola proroga per l'anno 2019 delle disposizioni in materia di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per i lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa, oltre a evidenziare tale condizione di debolezza programmatica, conferma la bontà delle scelte compiute dai precedenti governi;

per la formazione professionale viene diminuito lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il contratto di apprendistato, così come stabilito dalla legge di bilancio per il 2018. In particolare, sono stan-

ziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti);

la manovra non rfinanzia gli sgravi contributivi introdotti in via sperimentale per gli anni 2017 e 2018 rivolti alle aziende che avessero adottato misure di conciliazione vita-lavoro e non rfinanzia il cosiddetto *voucher babysitting*. Quest'ultima scelta priverà una consistente platea di madri e lavoratrici italiane, dipendenti e libere professioniste, della possibilità di usufruire della corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, con gravi conseguenze nella gestione della loro vita privata e lavorativa;

desta, inoltre, preoccupazione la modifica introdotta al congedo obbligatorio per maternità, che consiste nella facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto per i cinque mesi successivi allo stesso. Questa norma rischia di essere molto «pericolosa» per le donne in situazioni di lavoro precarie e vulnerabili e rappresenta un passo indietro in tema di tutela della salute delle lavoratrici;

infine, anche il tema della contrattazione di secondo livello finalizzato al rafforzamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e privata, mediante l'utilizzo delle risorse del «Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello», è stato colpevolmente dimenticato e, conseguentemente, non è previsto il prolungamento dell'efficacia della previsione normativa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015, che aveva introdotto in via sperimentale per il triennio 2016-2018 tale innovativa misura;

nella scorsa legge di bilancio, infine, era stata introdotta una piccola, ma significativa misura a sostegno delle donne vittime di violenza, tramite l'introduzione di uno sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali che avessero provveduto alla loro assunzione; anche in questo caso, sulla scia di una serie di scelte che paiono improntate alla marginalizzazione delle donne, anche le più fragili, nel contesto lavorativo, il provvedimento in oggetto trascura l'estensione della vigenza della norma;

esprime rapporto contrario.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI
FLORIS, Roberta TOFFANIN, CARBONE E DE POLI
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2019 E PER IL TRIENNIO
2019-2021 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISE-
GNO DI LEGGE N. 981 E 981-bis – TABELLE 4 E 4-bis)**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Atto Senato n. 981),

premesso che:

la manovra di bilancio per il 2019 contiene molteplici norme che riguardano temi legati al lavoro e alla previdenza sociale, non solo in termini numerici, ma anche in termini di saldo di bilancio: basti pensare ai 9 miliardi destinati al reddito e alla pensione di cittadinanza e ai neppure 7 miliardi destinati alla revisione della legge Fornero;

a fronte dell'istituzione di questi due importanti Fondi, mancano le norme di dettaglio, manca l'articolato, mancano quindi le declinazioni delle misure per rendere operativi i commi 138 e 139 dell'articolo 1;

al momento, a fronte dei fondi istituiti, mancano anche le risorse, perché si farà ricorso al debito per coprire entrambe le misure. Inoltre, tutte e due le misure incideranno pesantemente sulla spesa corrente, condizionandola anche per i prossimi anni, ma incideranno pochissimo – se non nulla – sulla crescita del nostro prodotto interno lordo;

rilevato che:

le risorse destinate al Fondo Pensioni sono già diminuite rispetto a quanto annunciato in precedenza dal Vice Premier Salvini e potrebbero ancora diminuire, non essendo ancora questa la versione definitiva della legge, modificabile con il preannunciato maxi emendamento;

la possibilità per un Fondo di utilizzare gli eventuali risparmi dell'altro, a compensazione degli eventuali maggiori oneri, implica l'indeterminatezza dei fondi riservati ai singoli provvedimenti;

le risorse destinate per il Fondo Pensioni, non sono né chiare, né viene specificato il programma indispensabile per supplire ai prepensionamenti, stimati intorno alle 450.000 unità, di cui 220.000 solo nel settore sanitario;

evidenziato che:

l'intero disegno di legge di bilancio altro non è che un profluvio di assunzioni e stabilizzazioni nel settore pubblico, che avvengono senza una previa semplificazione delle procedure e una ricognizione dei fabbisogni reali, come già evidenziato nel corso dell'esame del cosiddetto disegno di legge «concretezza»;

sottolineato che:

certamente nei prossimi anni ci saranno più posti di lavoro pubblici, come previsto nei tanti commi di questa legge, a partire dalle 3.000 unità previste per l'amministrazione giudiziaria, ordinaria, amministrativa e contabile, per l'Avvocatura dello Stato e i vari Ministeri;

parallelamente, ci saranno anche meno posti di lavoro nel comparto privato, perché pochissime sono le disposizioni che muoveranno assunzioni nel mondo imprenditoriale, già penalizzato dal decreto dignità a causa del quale si evince una perdita di posti di lavoro pari a 53.000 unità (dati Assolavoro);

evidenziato che:

il Fondo per consentire gli aumenti contrattuali nel pubblico impiego del personale dipendente delle amministrazioni statali viene rifinanziato, lasciando però alle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, l'onere a carico dei rispettivi bilanci per i rinnovi contrattuali, inclusi i miglioramenti economici per i contratti dei professori e dei ricercatori universitari (articolo 34, comma 3);

il comparto pubblico prevede anche 4.000 unità assunte presso le Regioni per essere collocate nei Centri per l'impiego, che hanno dimostrato di non funzionare e che non saranno in grado in pochi mesi di incrociare le domande ed offerte di lavoro in vista del reddito di cittadinanza, mera forma assistenzialista priva di ulteriori finalità e che incide con una somma importante sul bilancio pubblico. In proposito, va segnalato che i Centri per l'impiego non sono in grado di creare lavoro, e dunque non saranno in grado di fornire le molteplici proposte di lavoro a ciascun beneficiario del reddito di cittadinanza. Manca inoltre la banca dati completa dei profili utili al *mismatching* (*blockchain* il cui utilizzo è incentivato tra l'altro con interventi previsti all'articolo 1, comma 121). Inoltre, non viene considerata la necessità di procedere ad un adeguamento logistico dei Centri a seguito delle nuove e numerose assunzioni, considerato il pessimo stato delle attuali condizioni strutturali degli immobili, come emerso anche nel corso dei sopralluoghi che la Commissione lavoro sta svolgendo a completamento dell'indagine conoscitiva sul funzionamento dei Centri per l'impiego;

sottolineato che:

appena 6.150 nuove assunzioni sono invece previste per le Forze di Polizia, che si prodigano ogni giorno senza sufficienti risorse, sottopagate, e sotto organico, per garantire la sicurezza dell'intero Paese;

ribadito che:

la manovra non rivolge sufficiente attenzione alle imprese, che sono invece le uniche a creare lavoro;

le risorse per investire sulle infrastrutture sono carenti: solo 50,2 miliardi distribuiti in 15 anni finalizzati al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, incluse opere della manutenzione viaria e per il dissesto idrogeologico, prevenzione sismica, valorizzazioni dei beni culturali e ambientali. Basti pensare che solo per la prevenzione idrogeologica il Paese necessita di opere per un valore di circa 30 miliardi, come si evince da un recente rapporto dell'ISPRA, e che Regioni di ogni colore politico chiedono con insistenza. Tali opere, oltre a mettere in sicurezza il Paese, creano posti di lavoro e generano economia. Delle infrastrutture inoltre il Paese ha bisogno per far crescere la nostra economia e renderci competitivi;

sottolineato che:

la manovra in esame trascura la creazione del lavoro privato, non punta a far sviluppare le imprese e trascurando importanti forme di decontribuzione e defiscalizzazione per incentivare le assunzioni nel mondo imprenditoriale;

tra le poche proposte concernenti il lavoro privato viene rinnovata la misura «Resto al sud», in parte estesa anche ai 45enni, che tuttavia costituisce un'esperienza che ha evidenziato poche occasioni di lavoro rispetto alle aspettative. Sono inoltre attivati i programmi operativi nazionali, grazie ai quali si prevedono incrementi di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con un'età uguale o superiore ai 35 anni, purché disoccupati da almeno 6 mesi. Previsti anche incentivi per le assunzioni di giovani laureati, con il massimo del profitto, senza però fare distinzioni tra le lauree delle diverse università italiane, lasciando dunque presagire una misura pressappochista e di breve durata, perché la decontribuzione prevista a carico del datore di lavoro è limitata a 12 mesi;

ritenuto che:

la legge di bilancio, per quello che trascurando e per le scelte adottate, lascerà il proprio peso su qualsiasi futuro Governo, un peso di gran lunga superiore a quello lasciato dalle clausole di salvaguardia sull'IVA. Un segno che spaventa gli Italiani, come le folli dichiarazioni sull'uscita dall'euro che stanno facendo lievitare gli interessi sui titoli di Stato, oltre a far «scappare» i risparmi dei cittadini all'estero e che ha già prodotto un ammanco di un miliardo e mezzo nei risparmi degli Italiani, ammanco che purtroppo sarà destinato a crescere nel 2019;

la manovra, in sostanza, si focalizza sulla quantità della forza lavoro nella pubblica amministrazione, senza una seria programmazione conseguente al processo di semplificazione, per ora solo annunciato e deficitaria nei tre comparti pubblici fondamentali relativi a scuola, sanità, Forze dell'Ordine e nel settore privato, vero traino del Sistema Italia;

concludendo, questa manovra che ricorre all'indebitamento per la spesa corrente, è la peggiore eredità per il nostro Paese, perché oltre ad aumentare il debito, già elevatissimo, aumenterà gli oneri per farvi fronte i quali ricadranno anche sul più virtuoso dei governi che verrà e, soprattutto, sui cittadini, costretti a pagare molte più tasse per sostenere i suoi effetti negativi crescenti;

esprime rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 981

G/981 sez I/1/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 138 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza al fine dell'introduzione nell'ordinamento degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza;

l'accesso al cibo e ad una alimentazione sana e corretta è un diritto da tutelare e garantire, attraverso politiche pubbliche e, secondo un principio di sussidiarietà, anche attraverso la partecipazione attiva di altri soggetti quali ad esempio gli enti del terzo settore;

la povertà alimentare riguarda purtroppo molti cittadini, anziani e famiglie con minori, a rischio di emarginazione sociale;

l'opera quotidiana e capillare di migliaia di associazioni impegnate su questo fronte, consente di rispondere attraverso la distribuzione di generi alimentari ad un bisogno sociale crescente, e accompagnare tali cittadini verso un percorso di inclusione sociale;

per rispondere a tale esigenza, gli enti del terzo settore approvvigionano i loro magazzini, gli empori solidali, le mense di solidarietà, attraverso diversi strumenti tra i quali si annoverano le donazioni di imprese agevolate attraverso la legge n. 166 del 2016, i fondi europei gestiti a livello nazionale da Agea, e il fondo nazionale per gli aiuti alimentari agli indigenti;

tale fondo nazionale è stato istituito presso il MIPAAFT con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana;

l'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha rifinanziato il Fondo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

si rileva che nell'ultimo triennio, tali risorse sono sempre state incrementate anche in corso d'anno fino a giungere a 12 milioni di euro nell'anno 2015, 10 milioni di euro nell'anno 2016 e 9 milioni di euro nell'anno 2017;

con la nuova legislatura non sono state aggiunte risorse ulteriori ai 5 milioni di euro definiti in modo strutturale dal 2017, e nemmeno la legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 integra il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti così come richiesto dal Tavolo di coordinamento permanente sugli indigenti istituito presso il Ministero delle politiche agricole;

interrompere questo percorso e diminuire le risorse disponibili, rischia di indebolire le reti sociali sul territorio e lasciare senza sostegno molte persone indigenti, mentre ancora si devono definire i contorni del promesso reddito di cittadinanza,

impegna il Governo:

ad aumentare per il 2019 lo stanziamento a favore del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di dare continuità al sistema di aiuti alimentari evitando il ridimensionamento della distribuzione di alimenti ai più poveri.

G/981 sez I/2/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 138 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza al fine dell'introduzione nell'ordinamento degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza;

nel cosiddetto «contratto di programma», alla base dell'accordo di Governo, compare anche la proposta di «un'integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza»;

in merito va segnalato che il numero delle pensioni di importo fino a 500 euro ammonta ad oltre 4,5 milioni e pertanto l'ipotesi di innalzarne l'importo comporterebbe oneri finanziari di molti miliardi, accentuando le difficoltà di bilancio che tanti problemi sta già creando al nostro Paese;

la giusta esigenza di incrementare il reddito delle persone che percepiscono pensioni tanto basse non sembra raggiungibile, almeno nel breve e medio periodo, con misure di tale natura;

più opportunamente e realisticamente si potrebbe operare attraverso l'incremento della cosiddetta quattordicesima per le pensioni basse, introdotta dall'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, nelle more della definizione di norme specifiche e concrete volte ad introdurre la pensione di cittadinanza, misure volte ad incrementare gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 5, del decreto-legge n. 81 del 2007.

G/981 sez I/3/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;

la gravissima congiuntura economico-finanziaria in cui versava il Paese, indusse l'allora Governo Monti a varare una ingente manovra finanziaria incentrata, tra l'altro, su una drastica operazione di innalzamento dell'età pensionistica e sull'abolizione delle pensioni di anzianità. Una decisione che, sin dal suo esordio, evidenziò notevoli problemi attuativi su numerosi processi di ristrutturazioni aziendali e sui percorsi di vita lavorativa costruiti sul previgente regime pensionistico;

già in fase di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con appositi ordini del giorno, fu segnalata l'esigenza di individuare specifiche soluzioni normative volte a dare una ragionevole e tempestiva risposta ai tanti lavoratori che si sarebbero trovati, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza occupazione, senza ammortizzatori sociali e senza trattamento pensionistico. Un tema che ha visto un lungo e complesso lavoro normativo per risolvere il fenomeno degli esodati, creato dalla riforma Fornero;

tale impegno ha portato al varo di ben otto salvaguardie che hanno interessato complessivamente poco più di 142.000 lavoratori che si sono

visti accolta la richiesta di pensionamento sulla base delle regole previgenti il citato decreto-legge n. 201 del 2011;

nonostante lo sforzo per la riduzione del danno, non si è riusciti a concludere definitivamente il processo di salvaguardia di tutti i soggetti interessati;

anche la sinora solo ipotizzata intenzione di reintrodurre il meccanismo delle quote, fissandone la soglia al valore di 100, potrebbe non costituire la soluzione per coloro che sono rimasti esclusi dalle otto salvaguardie ad oggi adottate, pertanto appare necessario procedere alla formulazione della nona salvaguardia, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con i comitati di rappresentanza degli esodati,

impegna il Governo:

ad adottare, per quanto di propria competenza, e previo un approfondito confronto con le organizzazioni sindacali ed i comitati di rappresentanza dei lavoratori esodati, urgenti e circostanziate misure per la salvaguardia definitiva dei lavoratori che, pure a parità di condizione sostanziale con chi ne ha già beneficiato, ancora risultano esclusi dalle procedure per l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti la riforma introdotta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011.

G/981 sez I/3/11 (testo 2)

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;

la gravissima congiuntura economico-finanziaria in cui versava il Paese, indusse l'allora Governo Monti a varare una ingente manovra finanziaria incentrata, tra l'altro, su una drastica operazione di innalzamento dell'età pensionistica e sull'abolizione delle pensioni di anzianità. Una decisione che, sin dal suo esordio, evidenziò notevoli problemi attuativi su numerosi processi di ristrutturazioni aziendali e sui percorsi di vita lavorativa costruiti sul previgente regime pensionistico;

già in fase di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con appositi ordini del giorno, fu segnalata l'esigenza di individuare specifiche soluzioni normative volte a dare una ragionevole e tempestiva

risposta ai tanti lavoratori che si sarebbero trovati, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza occupazione, senza ammortizzatori sociali e senza trattamento pensionistico. Un tema che ha visto un lungo e complesso lavoro normativo per risolvere il fenomeno degli esodati, creato dalla riforma Fornero;

tale impegno ha portato al varo di ben otto salvaguardie che hanno interessato complessivamente poco più di 142.000 lavoratori che si sono visti accolta la richiesta di pensionamento sulla base delle regole previgenti il citato decreto-legge n. 201 del 2011;

nonostante lo sforzo per la riduzione del danno, non si è riusciti a concludere definitivamente il processo di salvaguardia di tutti i soggetti interessati;

anche la sinora solo ipotizzata intenzione di reintrodurre il meccanismo delle quote, fissandone la soglia al valore di 100, potrebbe non costituire la soluzione per coloro che sono rimasti esclusi dalle otto salvaguardie ad oggi adottate, pertanto appare necessario procedere alla formulazione della nona salvaguardia, previo confronto con le organizzazioni sindacali e con i comitati di rappresentanza degli esodati,

impegna il Governo:

ad adottare, per quanto di propria competenza, e previo un approfondito confronto con l'INPS, urgenti e circostanziate misure per la salvaguardia definitiva dei lavoratori che, pure a parità di condizione sostanziale con chi ne ha già beneficiato, ancora risultano esclusi dalle procedure per l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti la riforma introdotta dal citato decreto-legge n. 201 del 2011.

G/981 sez I/4/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;

le riforme in materia pensionistica intercorse nell'ultimo decennio hanno progressivamente garantito la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale nel lungo termine, tuttavia non sono riuscite ancora ad assicurare un futuro previdenziale per le giovani generazioni che possa rap-

presentare un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;

sembrerebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale e, in parte, dei percettori di trattamenti pensionistici molto elevati, secondo lo schema seguito con precedenti provvedimenti che hanno superato il vaglio di costituzionalità;

le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito degli annunciati interventi in materia previdenziale, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori che dovessero trovarsi con carriere lavorative discontinue e importi pensionistici inferiori a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.

G/981 sez I/5/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;

le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie per indistinti interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, non solo non corrispondono alle più volte annunciate intenzioni di introdurre nuovi requisiti anagrafici e previdenziali, attraverso la quota 100 né, tanto meno, alla promessa elettorale di abrogare la cosiddetta riforma Fornero;

nel frattempo, non essendo stata prevista la proroga dell'APE sociale, in scadenza il prossimo 31 dicembre, migliaia di lavoratori non avranno alcuna soluzione per andare in pensione prima dei termini previsti dalla Fornero. I lavoratori disoccupati, o quelli che assistono un congiunto disabile, o hanno una disabilità superiore al 74 per cento, o ancora hanno

svolto attività gravose non potranno più anticipare di tre anni il pensionamento;

peraltro, anche da quanto si può dedurre dalle infinite anticipazioni sulla ipotizzata quota 100, non sembra che si possa assicurare le suddette categorie di lavoratori circa la possibilità di poter continuare ad usufruire dell'anticipazione dell'età pensionabile in ragione della loro specifica condizione lavorativa o personale;

in ogni caso, allo stato delle cose, l'unica certezza è che, senza una proroga delle disposizioni che hanno introdotto l'APE sociale, fino all'eventuale varo delle nuove misure di flessibilità pensionistica, tali lavoratori non avranno alcuna possibilità di anticipare il pensionamento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, nelle more dell'entrata in vigore delle annunciate misure di nuova flessibilità dell'età pensionabile, le opportune disposizioni che consentano alle migliaia di lavoratori tutelati dall'APE sociale di poter continuare ad avvalersi di tale istituto;

a definire le nuove disposizioni pensionistiche assicurando che il nuovo regime ricomprenda le attuali forme di tutela che vengono riconosciute alle categorie di lavoratori presi in considerazione dalle norme che hanno introdotte l'APE sociale.

G/981 sez I/6/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 139 istituisce il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;

le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie per indistinti interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato, non solo non corrispondono alle più volte annunciate intenzioni di introdurre nuovi requisiti anagrafici e previdenziali, attraverso la quota 100 né, tanto meno, alla promessa elettorale di abrogare la cosiddetta riforma Fornero;

altrettanto disattesa, per il momento, è la promessa di prorogare il regime della cosiddetta «opzione donna», introdotta dall'articolo 1,

comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, più volte prorogata dai precedenti Governi;

tale strumento, pur comportando un significativo ridimensionamento del trattamento pensionistico, stante l'applicazione del calcolo contributivo anche sui periodi lavorativi antecedenti l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresenta per tante lavoratrici un'importante opportunità per lasciare anticipatamente il lavoro;

a favore di tale misura, nel corso degli ultimi anni e anche nei mesi passati, c'è stata una forte mobilitazione delle donne, delle rappresentanti del Comitato Opzione Donna e delle organizzazioni sindacali;

in risposta a tali sollecitazioni, secondo le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la proroga delle suddette disposizioni avrebbe trovato spazio nella legge di bilancio,

impegna il Governo:

a dare concreta e positiva risposta alle legittime aspettative delle tante donne che hanno sollecitato la proroga delle disposizioni che consentono l'anticipo pensionistico, attraverso la cosiddetta «opzione donna».

G/981 sez I/7/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;

nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

il Governo ha altresì manifestato la volontà di contrastare il disagio sociale ed economico in cui versa una fascia non esigua della popolazione italiana;

tra i lavoratori che vivono in condizione di precarietà, derivante anche dalla preoccupazione legata all'incertezza relativa al proprio futuro trattamento pensionistico, vi sono quelli impegnati in prestazioni lavorative rese mediante rapporti di lavoro a tempo parziale verticale;

nei predetti casi, infatti, l'INPS continua a calcolare l'anzianità contributiva con riferimento al solo periodo di realizzazione della prestazione lavorativa senza tener conto dell'effettiva durata del rapporto di lavoro, causando un pregiudizio ai lavoratori in oggetto e provocando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che svolgono la propria attività tramite un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale;

tale interpretazione restrittiva da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, non è mutata neanche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate in conformità alla normativa comunitaria, come interpretata, dalla Corte di Giustizia Europea, Sezione II, 10 giugno 2010 n. 395/08 e n. 396/08;

allo scopo di non persistere nell'applicazione di una disposizione fortemente discriminatoria, appare ormai necessario operare una modifica legislativa che, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, equipari i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, al fine di adeguare la disciplina legislativa in materia di computo delle prestazioni lavorative svolte con contratto di lavoro parziale verticale in modo da consentire a tali lavoratori di ottenere il riconoscimento della copertura contributiva per l'intero anno solare e, conseguentemente, di non essere penalizzati in materia di maturazione dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al trattamento pensionistico.

G/981 sez I/7/11 (testo 2)

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato;

nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

il Governo ha altresì manifestato la volontà di contrastare il disagio sociale ed economico in cui versa una fascia non esigua della popolazione italiana;

tra i lavoratori che vivono in condizione di precarietà, derivante anche dalla preoccupazione legata all'incertezza relativa al proprio futuro trattamento pensionistico, vi sono quelli impegnati in prestazioni lavorative rese mediante rapporti di lavoro a tempo parziale verticale;

nei predetti casi, infatti, l'INPS continua a calcolare l'anzianità contributiva con riferimento al solo periodo di realizzazione della prestazione lavorativa senza tener conto dell'effettiva durata del rapporto di lavoro, causando un pregiudizio ai lavoratori in oggetto e provocando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che svolgono la propria attività tramite un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale;

tale interpretazione restrittiva da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, non è mutata neanche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate in conformità alla normativa comunitaria, come interpretata, dalla Corte di Giustizia Europea, Sezione II, 10 giugno 2010 n. 395/08 e n. 396/08;

allo scopo di non persistere nell'applicazione di una disposizione fortemente discriminatoria, appare ormai necessario operare una modifica legislativa che, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, equipari i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, al fine di adeguare la disciplina legislativa in materia di computo delle prestazioni lavorative svolte con contratto di lavoro parziale verticale in modo da consentire a tali lavoratori di ottenere il riconoscimento della copertura contributiva per l'intero anno solare e, conseguentemente, di non essere penalizzati in materia di maturazione dell'anzianità contributiva utile per l'accesso al trattamento pensionistico.

G/981 sez I/8/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

considerato che:

a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

tenuto conto che:

rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.

G/981 sez I/8/11 (testo 2)

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 139 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

l'articolo 53, comma 6, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

considerato che:

a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati, viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo questa riconosciuta per legge;

ancora oggi l'importo della buonuscita viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;

tenuto conto che:

rispondendo all'interrogazione 5-11009 del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio 2017, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del 28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane SpA, sia a quelli cessati che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici che privati.

G/981 sez I/9/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 145 prevede l'ulteriore estensione della platea dei soggetti ai quali vengono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto;

dopo oltre 25 anni dal varo della legge 27 marzo 1992, n. 257 con la quale si pose il bando dell'estrazione, dell'importazione, della commercializzazione e della produzione di prodotti contenenti amianto, tale sostanza rappresenta ancora una gravissima minaccia per la salute di tanti lavoratori e cittadini che negli anni sono stati esposti alle sue fibre cancerogene; tra i molti meriti della citata legge n. 257 del 1992 vi è senz'altro anche quello relativo alle misure previdenziali riconosciute ai lavoratori

che hanno manipolato l'amianto, un limitato risarcimento per il rischio connesso alla presenza di sostanze tanto pericolose e la cui latenza nociva può durare diversi decenni;

l'emergenza amianto non è ancora finita con la chiusura delle fabbriche: l'amianto è un nemico subdolo, che colpisce a distanza anche di molti anni e che continua a fare vittime ancora oggi; durante la scorsa Legislatura, molteplici sono stati gli interventi normativi volti a superare alcune delle incongruenze ancora presenti nel nostro ordinamento rispetto alle legittime aspettative di tanti lavoratori che non si sono visti riconoscere le previste provvidenze previdenziali, pur avendone sostanzialmente i requisiti professionali;

la legge finanziaria per il 2008 ha istituito presso l'Inail, con contabilità autonoma e separata, il «Fondo per le vittime dell'amianto», finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. I soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo sono i lavoratori titolari di rendita diretta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto, titolari di rendita a superstiti, tenuto conto che il rischio di contrarre una patologia correlata all'esposizione all'amianto non è limitata al solo rischio lavorativo, con l'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono state estese le prestazioni erogate dal suddetto Fondo, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a «rischio ambientale» o a «esposizione familiare»; l'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto che gli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell'anno 2015 possono accedere al beneficio assistenziale indipendentemente dall'esercizio del diritto alla prestazione *una tantum* da parte del *de cuius*. Inoltre, con l'articolo 3, comma 3-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stata disposta l'estensione dell'accesso al Fondo in favore degli eredi dei malati *de quibus* deceduti nel corso dell'anno 2016,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie volte a riconoscere a tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, antecedentemente al 1° ottobre 2003, la rivalutazione dei suddetti periodi ai fini della determinazione dell'importo pensionistico;

a valutare la possibilità di prorogare per il prossimo triennio l'erogazione del beneficio assistenziale, riconosciuto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale.

G/981 sez I/10/11

FLORIS, TOFFANIN

La Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

rilevato che nel disegno di legge si prevedono una serie di assunzioni in diversi comparti della pubblica amministrazione;

rilevato che i commi 148 e 149 prevedono una serie di interventi sulle politiche attive del lavoro;

posto che molti uffici delle amministrazioni pubbliche, che forniscono servizi immediati ai cittadini, quali la sanità, la scuola e la sicurezza, registrano effettive carenze di personale;

considerato altresì che altri comparti, al contrario, registrano un eccesso di personale rispetto alle incombenze e a dimostrarlo sono anche i tassi di assenteismo elevato del personale dipendente, cui, peraltro, una precisa norma del disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo di iniziativa del Governo tenta di porre un argine;

valutato che sta ultimando la procedura di mobilità dei circa 16 mila dipendenti delle provincie verso altri enti pubblici e che quindi molte posizioni possono essere coperte in questo modo;

posto che si prevede anche l'assunzione di circa 4.000 unità nei centri per l'impiego che dovrebbero fare incrementare anche le assunzioni nel settore privato;

posto che i cittadini e le imprese sono gravati da una pressione fiscale e contributive permanenti, che salgono con il crescere della spesa pubblica e che scoraggiano nuove assunzioni, peraltro in un momento di debole ripresa economica;

impegna il Governo:

a far precedere le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato da una corretta ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione, sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati;

parametrare, ove possibile, il modello organizzativo pubblico a quello privato, introducendo criteri di efficienza e di premi legati alla produttività e alla qualità del servizio reso, anche tenendo conto della valutazione degli utenti;

prevedere un piano strutturale di agevolazioni fiscali e contributive nei confronti delle imprese, già oberate da nuove incombenze quali la fat-

turazione elettronica tra privati, che incrementino il numero delle assunzioni nel settore privato.

G/981 sez I/11/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è costituito dal cosiddetto «precariato storico»;

nella scorsa legislatura sono state approvate norme che forniscono strumenti per il definitivo superamento di questo fenomeno;

in particolare, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha dato attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che richiedeva la «previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno»;

nel citato articolo, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti: risulti in servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione, sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e abbia maturato, al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto;

allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame possieda determinati requisiti: risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

i commi 161-163 del presente provvedimento rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, individuate nell'ambito

delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a continuare l'attuazione del processo di stabilizzazioni individuato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 al fine di superare definitivamente il fenomeno del precariato storico in tutte le amministrazioni, anche negli enti territoriali e nel comparto sanità e, al contempo, consentendo alle amministrazioni centrali l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 161-163 del presente provvedimento.

G/981 sez I/11/11 (testo 2)

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è costituito dal cosiddetto «precariato storico»;

nella scorsa legislatura sono state approvate norme che forniscono strumenti per il definitivo superamento di questo fenomeno;

in particolare, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha dato attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, che richiedeva la «previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno»;

nel citato articolo, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti: risulti in servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione, sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e abbia maturato, al 31 dicembre 2017 almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto;

allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire, nello stesso triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali riser-

vate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame posseda determinati requisiti: risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso e abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

i commi 161-163 del presente provvedimento rifinanziano il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, individuate nell'ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

è necessario proseguire nell'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo:

a continuare l'attuazione del processo di stabilizzazioni individuato dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 al fine di superare definitivamente il fenomeno del precariato storico in tutte le amministrazioni, anche negli enti territoriali e nel comparto sanità.

G/981 sez I/12/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

i commi 161-163 prevedono il rifinanziamento del Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione;

nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

per raggiungere tali obiettivi è indispensabile rafforzare la struttura del settore pubblico italiano, avendo particolare cura delle esigenze e delle legittime aspettative del personale del comparto pubblico;

a tale proposito, le risorse stanziare per la contrattazione collettiva e finalizzate al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021, appaiono estremamente esigue e non rispondenti alle reali necessità di valorizzazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici;

le proposte emendative presentate dai componenti del gruppo parlamentare del PD, volte a incrementare le risorse destinate alle predette finalità, non sono state accolte dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di destinare ingenti risorse aggiuntive finalizzate a consentire, in fase di contrattazione collettiva nazionale, un appropriato rinnovo contrattuale per i dipendenti della pubblica amministrazione.

G/981 sez I/13/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

il comma 164 "autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.";

in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti tipici di carenza di personale come quello attuale;

considerato che:

la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c), novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;

anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;

dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;

i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-*octies* introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);

tenuto conto che:

attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;

la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;

i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.

G/981 sez I/13/11 (testo 2)

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

il comma 164 "autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.";

in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti tipici di carenza di personale come quello attuale;

considerato che:

la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c), novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;

anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;

dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti

sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;

i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nel limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-*octies* introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);

tenuto conto che:

attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;

la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;

i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;

impegna il Governo:

nell'ambito delle procedure assunzionali autorizzate, a prevedere misure volte a valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso degli anni dai soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

G/981 sez I/14/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale;

la carenza di organico che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce comunque un fattore di evidente preoccupazione;

l'articolo 16-*ter*, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera *b*), decreto legislativo n. 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 2010). Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale (articolo 2199, comma 4, lettera *a*));

tale norma ha di fatto escluso arbitrariamente numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011 creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;

in particolare verso i circa 1.000 giovani idonei del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, in attesa di assunzione da troppo tempo;

con il comma 288, articolo 1, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono stati successivamente finanziate 400 assunzioni attingendo dalla graduatoria relativa al citato concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco;

tale norma, pur risolvendo alcune disparità, non ha però individuato una soluzione per tutti gli idonei antecedenti al 2011;

l'attuale Governo ha annunciato di voler esaurire la graduatoria del concorso pubblico per gli 814 vigili del fuoco;

il Senato in data 20 settembre 2018 ha inoltre approvato un ordine del giorno (atto numero 9/717-B/84) che impegna il Governo a prorogare suddetta graduatoria al fine di procedere allo scorrimento degli idonei del concorso per 814 vigili del fuoco al fine di procedere al potenziamento degli organici del Corpo dei vigili del fuoco;

nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» sono presenti ai commi 204-208 norme relative ad assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo provvedimento utile, coerentemente con quanto previsto dal citato ordine del giorno 9/717-B/84, le norme e le risorse necessarie per portare a termine il percorso intrapreso per esaurire la graduatoria relativa al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, destinando le necessarie assunzioni extra con riferimento unicamente alla graduatoria cosiddetta «814» ed eliminando la grave disparità di trattamento con riguardo alle altre graduatorie di stabilizzazione già esaurite.

G/981 sez I/15/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

i commi 243-250 istituiscono il Consiglio nazionale dei giovani con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia;

con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il Servizio Civile Nazionale diventa Universale puntando in questo modo ad accogliere la totalità delle richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro;

attraverso un percorso virtuoso i precedenti Governi sono passati dagli 896 giovani volontari del 2013, al numero «record» di 53.363 ragazze e ragazzi partiti volontari nell'anno 2018 a fronte di più di 100 mila richieste, con uno stanziamento di circa 300 milioni di euro;

l'attuale legge di bilancio contiene uno stanziamento di soli 148 milioni, sufficienti a mala pena per la partecipazione di 20.000 volontari, meno della metà dell'anno precedente;

al fine di continuare il percorso intrapreso verso la realizzazione di un Servizio Civile veramente universale sarebbe necessario uno stanziamento totale di almeno 400 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad individuare risorse economiche necessarie a consentire un reale raggiungimento del Servizio Civile Universale, evitando così il dimezzamento del numero dei volontari e venendo incontro alle aspettative delle migliaia di giovani che annualmente vorrebbero partecipare a questa fondamentale esperienza di vita.

G/981 sez I/16/11

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

il comma 251 ridisciplina il Fondo per le politiche a sostegno della famiglia;

la legge n. 112 del 2016 (cosiddetta «Dopo di noi») ha previsto all'articolo 3, comma 1, l'istituzione di un Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), nell'ambito dei definanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009, ha previsto la riduzione della dotazione del citato Fondo per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, verosimilmente in considerazione del fatto che le risorse del citato Fondo potrebbero essere reintegrate per effetto del meccanismo previsto dall'articolo 9, comma 2, della predetta legge n. 112 del 2016;

già il Governo si è impegnato con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/851-A/1 a reintegrare le risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 112 del 2016, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche attraverso l'adozione di un apposito provvedimento d'urgenza nel corso del corrente anno finanziario,

impegna il Governo:

ad incrementare il capitolo 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.

G/981 sez I/17/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

il comma 252 prevede il riconoscimento alle lavoratrici della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso;

nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

tali obiettivi non possono prescindere dal sostegno all'occupazione femminile, che in Italia ancora non è pienamente sviluppata, nonostante il raggiungimento negli ultimi anni di un record storico, e che si realizza pienamente attraverso la concreta ed effettiva possibilità di conciliare la vita privata e la vita lavorativa, senza temere esclusioni o penalizzazioni;

nel testo finale del provvedimento, tuttavia, non vi è traccia di alcune azioni positive fondamentali per incrementare e valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, e che invece sono state messe in campo negli ultimi anni;

in particolare, nella scorsa legislatura sono state introdotte dai governi a guida PD alcune importanti disposizioni, che hanno rappresentato tra l'altro un significativo veicolo di sviluppo culturale ed economico in materia di condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, nel quadro del percorso iniziato col *Jobs Act* per ridurre il *gap* uomo-donna sui luoghi di lavoro;

tra queste, la norma introdotta in via sperimentale per il triennio 2016-2018 dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzata all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, ha contribuito ad ampliare il perimetro di riferimento della legislazione in materia e costituisce un modello virtuoso, apprezzato da lavoratrici, lavoratori e parti sociali;

in attuazione di tale disposizione, nel biennio 2017-2018, sono stati stanziati 110 milioni di euro destinati al finanziamento, sotto forma di agevolazioni ai datori di lavoro del settore privato, che mediante la stipula di contratti collettivi aziendali, adottano misure di conciliazione tra vita professionale e privata e un *welfare* aziendale, migliorativo o aggiuntivo rispetto a quelle già previste a livello nazionale;

stante l'avvicinarsi del termine di efficacia della predetta norma, appare necessario operare al fine di disporre la proroga per i prossimi anni,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di prorogare l'efficacia della disposizione finalizzata all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

G/981 sez I/18/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premessi che:

il comma 252 prevede il riconoscimento alle lavoratrici della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto entro i cinque mesi successivi allo stesso;

nella relazione di accompagnamento al presente disegno di legge, il Governo dichiara di puntare sull'incremento della produttività del Paese e del suo potenziale di crescita anche al fine di conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL;

tra gli strumenti maggiormente utili al riguardo, sono da considerare quelli relativi alla conciliazione tra vita professionale e vita privata, straordinari veicoli di sviluppo culturale ed economico del Paese e dei suoi cittadini;

nella scorsa legislatura, i governi a guida PD hanno introdotto o potenziato alcune importanti misure volte alla promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e di agevolazione delle modalità di rientro al lavoro delle donne;

tra queste è inclusa la disposizione che consente alle mamme lavoratrici dipendenti di ottenere, al termine del periodo di congedo di maternità e per gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di asilo nido;

nel corso dell'esame della legge di bilancio 2017, la maggioranza parlamentare rappresentata dal Partito Democratico ha approvato un emendamento che ha esteso l'efficacia della norma, per il biennio 2017-2018, anche alle lavoratrici autonome o imprenditoriali;

tali interventi legislativi hanno permesso di facilitare la conciliazione tra vita professionale e vita privata di molte donne per le quali, fino ad allora, non erano stati approntati strumenti legislativi ed economici adeguati;

alla luce di quanto esposto appare indispensabile operare al fine di prorogare la norma in oggetto,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento legislativo utile, al fine di disporre la messa a regime dell'efficacia delle disposizioni inerenti la possibilità per le madri lavoratrici dipendenti e autonome, di usufruire, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi succes-

sivi e in alternativa al congedo parentale, della corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di asilo nido.

G/981 sez I/19/11

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

L'11^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 326 reca una serie di modifiche alla legge n. 122 del 2016, con riguardo alla disciplina del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;

sul fronte della tutela delle vittime di violenza contro le donne e in funzione preventiva, in merito alle risorse, la legge di bilancio di questo Governo conferma con decisione la tendenza di questa maggioranza alla «disattivazione» sostanziale delle politiche, avviate dai Governi del Partito democratico, volte al contrasto e alla prevenzione della violenza contro le donne e alla tutela delle vittime vulnerabili;

lo scorso 7 novembre 2018 è stata approvata dalla Camera una mozione del Partito Democratico che impegnava il Governo a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a rendere efficace il complesso sistema di strumenti e di tutele citati in premessa, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, ad assumere iniziative per proseguire nella strada tracciata dai Governi Letta, Renzi e Gentiloni, attuando la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020 e implementando e monitorando le linee guida nazionali per l'assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono al pronto soccorso; ad assumere iniziative per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica; a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie; a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità per la vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dai protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia (ad esempio, il protocollo Eva); ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia

e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere; ad assumere iniziative per favorire modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e la protezione alla vittima anche in ambito processuale, così come indicato nelle linee guida del Consiglio superiore della magistratura; ad adottare politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l'occupazione femminile, elemento quest'ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza; ad assumere iniziative per dare attuazione all'articolo 17 della Convenzione di Istanbul;

nel cosiddetto «contratto» di Governo si parlava, inoltre, di raddoppiare il Fondo per le donne vittime di violenza;

in realtà nel disegno di legge presentato dal Governo non vi era traccia di questo aumento: anzi, il disegno di legge di bilancio taglia risorse al comparto giustizia a cominciare dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4;

che in sede di esame in commissione bilancio a tale fondo sono stati destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,

impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse da destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, nonché al Piano nazionale anti violenza contro le donne.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 12 dicembre 2018

Plenaria

4^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 19,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario e il resoconto stenografico e ricorda che nel corso della seduta pomeridiana era stato avviato l'esame degli emendamenti riferiti al testo del Regolamento interno.

SEGUITO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO E DI ATTI DI AUTOORGANIZZAZIONE

Si prosegue quindi con il seguito della discussione sulle proposte di modifica che ancora devono essere sottoposte a votazione. Si riprende, dunque, con la votazione sull'articolo 11 che risulta approvato. Si passa quindi all'esame dell'emendamento 12.1 sulla quale prendono la parola per dichiarazione di voto i senatori VITALI (*FI-BP*) e MIRABELLI (*PD*) e il deputato PAOLINI (*Lega*), i quali tutti si esprimono in senso contrario. In dichiarazione di voto favorevole interviene, invece, il senatore GRASSO (*Misto-LeU*).

Posto, in votazione, l'emendamento 12.1 risulta respinto.

Risulta, invece, approvato in seguito a separata votazione l'emendamento 12.2.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte la deputata BARTOLOZZI (*FI*), i senatori VITALI (*FI-BP*) e MIRABELLI (*PD*), nonché il

senatore GIARRUSSO (*M5S*), l'emendamento 12.3, a firma del senatore URRARO (*M5S*), viene ritirato, con la precisazione che se ne valuterà l'eventuale riproposizione in futuro, nel testo del Regolamento sul funzionamento dei Comitati.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 12 che risulta approvato nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento ad esso riferito.

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 13 in punto di funzionamento dei comitati. Sull'emendamento 13.1 intervengono i deputati MIGLIORINO (*M5S*), DARA (*Legambiente*) e SANTELLI (*FI*) e i senatori ENDRIZZI (*M5S*) e GIARRUSSO (*M5S*).

Posto ai voti l'emendamento 13.1, risulta, quindi, respinto.

L'emendamento 13.2, posto ai voti, viene approvato dalla Commissione con il conseguente effetto di preclusione nei riguardi della proposta emendativa 13.3.

In seguito a separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 13.4 e 13.5.

La Commissione quindi approva l'articolo 13 nel testo risultante dalle modificazioni apportate dai relativi emendamenti.

Posto in votazione, risulta quindi approvato l'articolo 14 del Regolamento.

Dopo gli interventi del senatore MIRABELLI (*PD*) e della deputata BARTOLOZZI (*FI*), il primo contrario al testo dell'emendamento 15.1, la seconda invece favorevole sia pur a titolo personale, viene posta in votazione la proposta emendativa, la quale risulta respinta.

Posto ai voti è invece approvato dalla Commissione l'emendamento 15.2, mentre l'emendamento 15.3 viene ritirato dal senatore URRARO (*M5S*).

La Commissione passa quindi alla votazione dell'articolo 15 nel testo emendato, il quale risulta approvato.

Risulta del pari approvato l'articolo 16 del testo del Regolamento, al quale non sono riferiti emendamenti.

L'emendamento 17.1, in seguito a una riformulazione, è sottoposto ad un breve dibattito cui prendono parte i senatori GIARRUSSO (*M5S*) e MIRABELLI (*PD*), nonché la deputata SANTELLI (*FI*). L'emendamento 17.1 (testo 2) risulta, quindi, approvato. In seguito a separata votazione, la Commissione approva l'articolo 17 nel testo modificato.

Con due distinte votazioni, viene quindi approvato l'emendamento 18.1 e l'articolo 18 come risultante dall'approvazione della proposta emendativa.

L'emendamento 19.1, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione passa quindi all'approvazione dell'articolo 19 nel testo risultante dalla modifica apportata.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.1, di cui, tuttavia, auspica una riformulazione da parte del presentatore. Prende quindi la parola il senatore UR-

RARO (*M5S*), il quale dichiara di voler accogliere le proposte modificative al testo dell'emendamento prospettato dal senatore MIRABELLI (*PD*). Provvede quindi alla presentazione dell'emendamento 20.1 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato dalla Commissione. In seguito a distinta votazione viene dunque approvato l'articolo 20 nel testo modificato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 e, con un'unica votazione, approva gli emendamenti 20.1 e 20.2 di identico tenore. Con riguardo all'emendamento 21.3 il deputato LATTANZIO (*M5S*) prospetta la riformulazione del testo, nel senso di rendere la relazione dell'inchiesta alle Camere suscettibile di una presentazione con cadenza semestrale.

L'emendamento 21.3 (testo 2) posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione procede, quindi, all'approvazione dell'articolo 21 come modificato.

In seguito a distinte votazioni vengono quindi approvati gli articoli 22 e 23.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24. In seguito ad un breve dibattito concernente l'emendamento 24.1, suggeriscono modifiche e prospettano ipotesi di riformulazione i senatori GIARRUSSO (*M5S*), VITALI (*FI-BP*), ENDRIZZI (*M5S*) e MIRABELLI (*PD*). In seguito ad un intervento chiarificatore del PRESIDENTE, l'emendamento 24.1 viene riformulato, in modo tale da coordinare il testo delle disposizioni da esso recato con il comma 2 dell'articolo 24. L'emendamento 24.1 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 24.2 dopo un intervento chiarificatore del senatore GRASSO (*Misto-LeU*) viene posto ai voti e risulta approvato con l'effetto di assorbire il successivo emendamento 24.3 a firma del senatore GRASSO (*Misto-LeU*).

La Commissione approva, quindi, l'articolo 24 come modificato dalle due proposte emendative sulle quali si è registrato consenso. Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 25 del Regolamento interno.

La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative accantonate nel corso della seduta pomeridiana.

L'emendamento 7.1, a firma del senatore Urraro, viene ritirato dal presentatore in esito a un breve dibattito cui prendono parte la deputata BARTOLOZZI (*FI*), il senatore VITALI (*FI-BP*), il senatore MIRABELLI (*PD*) e il senatore GIARRUSSO (*M5S*).

Viene quindi posto ai voti l'articolo 7 del Regolamento interno che risulta approvato.

Si passa quindi all'emendamento 11.1, proposto dal senatore Grasso. Prendono parte al dibattito, manifestando orientamento negativo il senatore VITALI (*FI-BP*) e i deputati BARTOLOZZI (*FI*), MIGLIORINO (*M5S*), FERRO (*FDI*), SANTELLI (*FI*) e TONELLI (*Lega*).

Dopo un intervento del senatore GRASSO (*Misto-LeU*), volto a chiarire il senso dell'ipotesi di elevare il *quorum* deliberativo per compiere atti propri dell'Autorità giudiziaria, intervengono il senatore MIRABELLI (*PD*) e nuovamente il senatore VITALI (*FI-BP*).

L'emendamento 11.1, posto ai voti, risulta quindi respinto.

Si procede quindi alla votazione dell'articolo 11 che risulta approvato.

Il PRESIDENTE, dopo che la Commissione ha convenuto affinché siano apportate le opportune modifiche di forma e i necessari coordinamenti al testo finale, pone, quindi, in votazione, il testo del Regolamento interno nel suo complesso, il quale risulta approvato.

SEGUITO DELL'ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Si passa quindi all'esame dell'emendamento C.41 riferito al Regolamento interno per il funzionamento dei Comitato. Tale proposta emendativa, posta ai voti, risulta respinta.

Non essendovi altre proposte emendative, si passa al voto dei singoli articoli del Regolamento minore. Risultano quindi approvati in esito a distinte votazioni gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

La Commissione approva, quindi, il testo del Regolamento nel suo complesso, dopo aver conferito mandato alla Presidenza ad apportare le eventuali correzioni di forma conseguenti alle modifiche approvate al Regolamento interno della Commissione inquirente.

La seduta termina alle ore 21,25.

EMENDAMENTI ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1.1

Approvato

URRARO

Al comma 1, le parole: «legge 19 luglio 2013, n. 87», sono sostituite dalle seguenti: ««legge 7 agosto 2018, n. 99»,».

Art. 2.

2.1

Approvato

URRARO

Al primo comma, le parole: «XVII Legislatura», sono sostituite dalle seguenti: «XVIII Legislatura».

Art. 6.

6.1

Approvato

URRARO

Al comma 3, le parole: «riferendo entro due giorni all'Ufficio di Presidenza», sono sostituite dalle seguenti: «anche in occasione di missioni, riferendo tempestivamente all'Ufficio di Presidenza»,».

Art. 7.**7.1****Ritirato**

URRARO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Doveri dei componenti della Commissione)

1. Entro dieci giorni dalla nomina, i componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014 e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII Legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel codice di cui al periodo precedente sopravvenga in seguito alla nomina, il componente della Commissione è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Camera di appartenenza ed il Presidente della Commissione medesima.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza, entro dieci giorni dalla prima seduta, condanne, carichi pendenti e imputazioni eventualmente ricevute per qualsiasi titolo di reato.».

Art. 11.**11.1****Respinto**

GRASSO

All'articolo 11, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni della Commissione sul compimento di atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei componenti della Commissione. Per il compimento di tali specifici atti di indagine la Commissione può delegare il Presidente, insieme a due componenti da lui individuati, uno di maggioranza e uno di opposizione. Allo stesso modo si procede per l'individuazione dei destinatari di tali atti, allorché lo richiedano esi-

genze di segretezza. L'esecuzione degli atti di indagine è curata dalla polizia giudiziaria delegata a tal fine, con l'ausilio, ove occorra, dei magistrati e ufficiali di collegamento collaboratori della Commissione.»

Art. 12.

12.1

Respinto

GRASSO

All'articolo 12, comma 1, prima delle parole: «La Commissione può disporre che», inserire le seguenti: «Le sedute della Commissione sono pubbliche.».

12.2

Approvato

GRASSO

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «impianti audiovisivi a circuito chiuso», inserire le seguenti: «e può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.».

12.3

Ritirato

URRARO

Dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«6. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre la redazione del resoconto stenografico di una o più sedute del Comitato medesimo.

7. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di ciascun Comitato, può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico di cui al comma precedente, che viene comunque redatto.».

Art. 13.**13.1****Respinto**

GRASSO

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «un rappresentante», con le seguenti: «un solo rappresentante».

13.2**Approvato**

URRARO

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, le parole: «bimestralmente alla Commissione o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza», sono sostituite dalle seguenti: «ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza»;».

13.3**Precluso**

GRASSO

All'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: «bimestralmente», con la seguente: «periodicamente».

13.4**Approvato**

URRARO

All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.».

13.5**Approvato**

GRASSO

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

Art. 15.**15.1****Respinto**

GRASSO

All'articolo 15, comma 1, sopprimere la parola: «libere» e dopo la parola: «audizioni», aggiungere le seguenti: «a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, ovvero audizioni in forma libera. La Commissione procede di norma ad audizioni a testimonianza».

15.2**Approvato**

URRARO

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 14», sono inserite le seguenti: «ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.».

15.3**Ritirato**

URRARO

All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La Commissione procede alle audizioni nelle forme previste dall'articolo 4 della legge istitutiva, salvo diversa deliberazione.».

Art. 17.**17.1 (testo 2)****Approvato**

URRARO

Al comma 2, le parole: «avviso di ricevimento o», sono sostituite dalle seguenti: «avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata».

Art. 18.**18.1****Approvato**

GRASSO

All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: «366 e seguenti», inserire le seguenti: «del Capo I del Titolo II del codice penale».

Art. 19.**19.1****Approvato**

GRASSO

All'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «18 febbraio 2010», con le seguenti: «23 settembre 2014» e sostituire le parole: «4 agosto 2008, n. 132», con le seguenti: «19 luglio 2013, n. 87».

Art. 20.**20.1 (testo 2)****Approvato**

URRARO

Al comma 3, dopo le parole: «d'intesa con i Presidenti delle due Camere», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 19,

commi 2, 3 e 4, il Presidente può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.».

Art. 21.

21.1 (Identico al successivo)

Approvato

GRASSO

All'articolo 21, sostituire le parole: «lettera o)» con le seguenti: «lettera z)».

21.2

Approvato

URRARO

Al primo comma, le parole: «lett. o)», sono sostituite dalle seguenti: «lett. z)».

21.3 (testo 2)

Approvato

LATTANZIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge istitutiva con cadenza semestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.».

Art. 24.**24.1 (testo 2)****Approvato**

URRARO

All'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e scadenza, salvo rinnovo, dello stesso. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.»

2) *Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «i collaboratori esterni», sono inserite le seguenti: «anche a tempo parziale».*

24.2**Approvato**

GRASSO

All'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5, comma 1», con le seguenti: «agli articoli 5 e 6».

24.3**Assorbito**

URRARO

All'articolo 24, comma 2, le parole: «, comma 1», sono soppresse.

EMENDAMENTO ALLA BOZZA DEL REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

C.41

Respinto

GRASSO

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «appartenente ad altro gruppo parlamentare.».

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, di seguito denominata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XVIII legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 23 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 24, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'Ufficio di Presidenza sono esercitate dal Presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il Presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predisporre il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente propone alla Commissione, di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

Art. 13.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori.

4. Il Presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più Comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita ad uno o più Comitati.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, ovvero alle audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni, o alle persone ascoltate nella forma della libera audizione, dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 17.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commis-

sione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell'audizione libera sarà sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 18.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli da 372 a 382 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso siano commessi fatti previsti come reati dagli articoli da 366 a 382 di cui al Capo I del Titolo II del codice penale.

Art. 19.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei Commissari sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul

fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87.

Art. 20.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, anche su proposta del Comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, il Presidente può disporre per taluno dei Commissari limitazioni all'accesso alla documentazione d'archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 24 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 21.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge istitutiva, con cadenza semestrale con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è

illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 22.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del Comitato di cui all'articolo 20, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 23.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 24.

(Collaborazioni esterne)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima e in sede di affidamento dell'incarico, del quale l'Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Il Presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualevolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo.

Art. 25.

*(Modifiche al regolamento della Commissione
e rinvio alla legge istitutiva).*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI

Art. 1.

(Composizione)

1. I componenti di ciascun Comitato sono nominati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno.

2. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato. I Gruppi possono, dandone preventiva comunicazione al coordinatore del Comitato, sostituire anche temporaneamente uno o più componenti di un Comitato con altri componenti della Commissione.

3. Il coordinatore del Comitato è responsabile della sua attività e del suo funzionamento e ne convoca e presiede le riunioni.

Art. 2.

(Funzioni)

1. I Comitati, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva, svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. Non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento interno della Commissione, i lavori dei Comitati sono finalizzati allo svolgimento di specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. Riferiscono trimestralmente alla Commissione, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La Commissione o l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi possono delegare ai Comitati lo svolgimento di audizioni in forma libera, nel caso in cui le audizioni previste non possano efficacemente essere svolte dalla Commissione.

Art. 3.

(Svolgimento delle sedute)

1. I lavori dei Comitati si svolgono presso la sede della Commissione.
2. I Comitati si riuniscono in giorni ed orari compatibili con i lavori della Commissione in sede plenaria e delle Assemblee delle due Camere, previa comunicazione da parte dei coordinatori al Presidente della Commissione.
3. Non possono tenersi, di norma, riunioni dei Comitati nelle stesse fasce orarie. In ordine agli eventuali casi di convocazione contemporanea di Comitati, decide il Presidente della Commissione, sentiti i rispettivi coordinatori.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta di un Gruppo, può disporre che una o più sedute originariamente previste da un Comitato siano tenute dalla Commissione.

Art. 4.

(Validità delle riunioni)

1. La riunione del Comitato è valida se è presente, oltre al coordinatore o al componente da lui delegato, almeno un altro componente del Comitato stesso.
2. Previa autorizzazione del Presidente, due o più Comitati possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni di comune interesse. In tal caso la riunione è valida se sono presenti almeno due componenti di ciascun Comitato.
3. Il processo verbale delle riunioni di ciascun Comitato non è soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari.

Art. 5.

(Collaboratori assegnati ai Comitati)

1. L'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e con la partecipazione dei coordinatori dei Comitati, designa i collaboratori esterni della Commissione da assegnare a ciascun Comitato.
2. La partecipazione dei collaboratori esterni alle riunioni dei Comitati è disposta dai coordinatori. I collaboratori non possono formulare domande nel corso delle riunioni dei Comitati in cui hanno luogo audizioni. I collaboratori possono essere assegnati a più Comitati.